1ª SERIE SPECIALE

SETTORE [illegible] ARTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 novembre 1991** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **414.** Sentenza 6-19 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Reclusione militare - Espiazione in detenzione domiciliare - «Persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» - Esclusione - Modalità della espiazione speciale non giustificate - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*ter*, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) *Pag.* 11

N. **415.** Sentenza 6-19 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Dipendente condannato penalmente - Interdizione dai pp.uu. - Destituzione di diritto - Introduzione di nuova disciplina agevolativa per il dipendente - Cessazione della destituzione Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 344/1990) - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

[D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, primo comma, lett. *b)*].

(Cost., art. 3) » 14

N. **416.** Ordinanza 6-19 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Peculato militare - Forma del peculato d'uso - Amnistia - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 473/1990 - Riformulazione dell'art. 314 del codice penale successivamente all'entrata in vigore delle norme impugnate - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 1; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1).

(Cost., art. 3) » 17

N. **417.** Ordinanza 6-19 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Richiesta del p.m. di archiviazione parziale - Possibilità di pronunciare archiviazione dell'intero procedimento - Esclusione - Esigenza della distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, secondo comma) » 18

N. **418.** Sentenza 6-19 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione - Doppia integrazione al minimo - Perdita del diritto all'integrazione - Conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 314/1985 della Corte e alla giurisprudenza successiva (cfr. sentenza n. 184/1988 e ordinanza n. 503/1988) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38) *Pag.* 20

N. **419.** Sentenza 6-19 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - I.A.C.P. - Assegnatari - Rilascio dell'immobile per morosità - Procedura - Ridisciplina della materia - Tutela del conduttore - Auspicabilità di un doveroso intervento del legislatore per sostituire la disciplina del 1938 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32).

(Cost., artt. 3 e 24) » 23

N. **420.** Sentenza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Trasporto - Vettore - Dolo e colpa grave quale eccezione alla limitazione di responsabilità - Meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento - Mancata previsione - Violazione di un principio generale della tradizione giuridica europea - Necessità di garantire l'adeguatezza del risarcimento - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, primo comma).

Responsabilità civile - Trasporto - Vettore - Limitazione di responsabilità - Metodo di determinazione della «somma-limite» - Distinzione tra vettori ottemperanti o meno agli obblighi tariffari e assicurativi - Inderogabilità della norma impugnata e distinzione tra autotrasportatori iscritti e non iscritti all'albo - Non fondatezza.

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3) » 27

N. **421.** Sentenza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio - Liquidazione - Calcolo sulla base della retribuzione ridotta degli ultimi dodici mesi di servizio - Esclusione del computo della maggiore retribuzione percepita in precedenza - Irrazionalità dell'esclusione del proporzionamento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa - Illegittimità costituzionale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma) » 32

N. **422.** Sentenza 18-22 novembre 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Veneto - Riserva naturale di Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau - Istituzione da parte dello Stato - Violazione delle competenze delle regioni ordinarie - Mero potere di proposta del Ministro dell'ambiente - Illegittimo uso del potere statale - Non spettanza allo Stato - Annullamento *in toto* del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 *Pag.* 34

N. **423.** Sentenza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - INVIM - Valori tassabili - Inflazione - Mancata considerazione - Autonomia degli enti nella determinazione del momento iniziale dell'incremento Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 44/1966, 126/1979 e 239/1983) - Non fondatezza.

(Legge 5 marzo 1963, n. 246, artt. 3, 4 e 5; legge 5 marzo 1963, n. 246).

(Cost., artt. 3, 23 e 53) » 36

N. **424.** Ordinanza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale degli enti soppressi trasferito alle regioni - Trattamento di quiescenza e previdenza - Dipendenti cessati anteriormente all'entrata in vigore della legge - Ricongiunzione senza oneri - Mancata previsione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 3) » 38

N. **425.** Ordinanza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Ulteriori indagini - Inerzia-inottemperanza totale o parziale del p.m. - Specifico meccanismo procedurale sostitutivo - Mancata previsione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 289/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 127).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112) » 39

N. **426.** Ordinanza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Fissazione dell'udienza preliminare - Atto dovuto a fronte della richiesta del P.M. *ex* art. 416 - Medesima *ratio decidendi* di pronunce relative a questioni già dichiarate manifestamente infondate (cfr. ordinanze nn. 234 e 256 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 417).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma) *Pag.* 41

N. 427. Ordinanza 18-22 novembre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Procedibilità - Questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 377/1991) - Richiamo alla declaratoria d'illegittimità costituzionale del c.d. degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. (sentenza n. 81/1991) - Richiamo ulteriore alle sentenze nn. 66 e 183 del 1990, alla ordinanza n. 305/1991 e alla sentenza n. 176/1991 - Delitto punibile con la pena dell'ergastolo - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 438).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma) *Pag.* 42

N. 428. Ordinanza 20-22 novembre 1991.

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 384 del 15 ottobre 1991 » 43

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 novembre 1991 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Puglia - Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, concernente norme sulla contabilità regionale - Riapprovazione di legge rinviata dal Governo a maggioranza semplice anziché a maggioranza assoluta come prescritto dall'art. 127 della Costituzione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1989 e 154/1990.

(Delibera legislativa consiglio regione Puglia dell'11 ottobre 1991).

(Cost., artt. 117 e 119) *Pag.* 45

N. 49. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).

Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitività delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza provinciale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera.

(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 9 e 20; 9, primo comma, nn. 3 e 8; 15; 16, primo comma, e titolo VI). » 45

N. **694.** Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, del 20 febbraio 1991.

Pensioni - Previsione per i pensionati statali che prestino lavoro alle dipendenze di terzi, oltre che dell'indennità integrativa speciale, anche della differenza tra il trattamento minimo I.N.P.S. e l'importo della pensione in godimento - Mancata previsione, viceversa, della possibilità, per il titolare di due pensioni, di percepire, oltre l'indennità integrativa speciale per una pensione, anche l'integrazione al minimo per l'altra pensione il cui importo sia inferiore al minimo stesso - Ingiustificato deteriore trattamento del titolare di due pensioni rispetto al pensionato che presti lavoro dipendente presso terzi - Incidenza sul principio della adeguatezza della retribuzione (anche differita).

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17).

(Cost., artt. 3 e 36) *Pag.* 51

N. **695.** Ordinanza della corte di appello di Roma del 23 aprile 1991.

Tributi in genere - Termini di prescrizione e decadenza - Proroga (per il mancato funzionamento degli uffici finanziari) fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto con cui il Ministro delle finanze accerta la durata dell'irregolare funzionammento degli uffici - Mancata previsione di un termine per la emanazione del decreto di proroga - Conseguente possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di prorogare senza limiti i termini di prescrizione o decadenza per la riscossione dei tributi - Creazione nei confronti dell'amministrazione di un ingiustificato privilegio.

(D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770).

(Cost., art. 3) » 53

N. **696.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 dicembre 1990.

Impiego pubblico - Dipendenti civili del Ministero dell'interno provenienti dal soppresso ruolo dei segretari di polizia, immessi nel suddetto ruolo a seguito di concorso e svolgenti mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali - Mancata estensione ad essi dei benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. n. 319/1972 (sul riordinamento delle *ex* carriere speciali) - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340; legge 1° aprile 1981, n. 121, in relazione al d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; legge 7 agosto 1985, n. 427, art. 8, sesto comma; legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97) » 56

N. **697.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 21 marzo 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle u.s.l. - Dirigenti sanitari - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione così come stabilito per i primari ospedalieri - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 38 e 97) » 60

N. 698. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia del 22 giugno 1988.

INVIM (Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) - Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione - Identità di soprattassa nelle due ipotesi - Mancata previsione della gradualità della sanzione in relazione all'effettiva gravità della violazione anche riguardo al tempo - Contrasto con i principi della legge delega.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo e ultimo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).

(Cost., art. 76) *Pag.* 64

N. 699. Ordinanza del tribunale di Macerta del 14 ottobre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per averne preso visione in occasione della richiesta di patteggiamento di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Menomazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto ad imputati nei cui confronti il collegio non ha avuto conoscenza dei risultati delle indagini preliminari.

(C.P.P. 1988, art. 34, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 135; c.p.p. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3 e 24) » 65

N. 700. Ordinanza del tribunale di Bari del 10 ottobre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77) » 66

N. 701. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 2 ottobre 1991.

Processo penale - Procedimento innanzi al tribunale - Indagini preliminari - Avocazione del p.g. per mancato esercizio dell'azione penale da parte del p.m. nei termini di legge - Successiva richiesta di archiviazione dello stesso - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità di chiedere ulteriori indagini all'organo avocante - Lamentata carenza normativa - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Limitazione della funzione giurisdizionale del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990.

(C.P.P. 1988, artt. 409, quarto comma, e 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 102 e 112) » 68

N. **702.** Ordinanza del pretore di Lucca del 24 ottobre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di vecchiaia ordinaria a carico del Fondo speciale per artigiani - Mancata previsione dell'integrazione al minimo nel caso di cumulo con pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (nella specie decorrente dal 1° luglio 1979) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) *Pag.* 73

N. **703.** Ordinanza del pretore di Lucca del 24 ottobre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di categoria TT. - Mancata previsione dell'integrazione al minimo nel caso di cumulo con pensione di invalidità a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (nella specie decorrente dal febbraio 1978) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga per la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 414

Sentenza 6-19 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Reclusione militare - Espiazione in detenzione domiciliare - «Persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» - Esclusione - Modalità della espiazione speciale non giustificate - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*ter*, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Di Lorenzo Antonino iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cappelluti Davide, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento relativo all'esame di un'istanza per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, proposta da un detenuto che stava scontando un periodo di reclusione militare (inflittagli per il reato di rifiuto di prestare il servizio di leva), il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

A parere del giudice a quo dovrebbe escludersi che il beneficio in argomento possa essere esteso alla pena della «reclusione militare», in quanto il tenore letterale della norma impugnata espressamente si riferisce soltanto all'«arresto» ed alla «reclusione» e non già, genericamente alla «pena detentiva» (locuzione usata invece nell'art. 54 della stessa legge di ordinamento penitenziario) in cui può viceversa ritenersi compreso il concetto di «reclusione militare».

Quest'ultima pena è giuridicamente distinta dalla reclusione, attesa anche la diversa durata legale minima (un mese per la prima, quindici giorni per la seconda).

Tuttavia l'impossibilità di estendere il beneficio anche alla reclusione militare sarebbe imputabile, secondo il Tribunale rimettente, ad una mera svista del legislatore in quanto nessuna differenza sostanziale potrebbe ravvisarsi tra i due tipi di reclusione, in considerazione della mancanza di qualsivoglia fondamento teorico all'idea di una «rieducazione militare» quale «rieducazione speciale».

In ogni caso, argomenta il giudice *a quo*, lo *status* di militare non potrebbe condurre ad una minore attenzione verso quelle esigenze di tutela del diritto al lavoro, alla salute, alla vita in famiglia dd sottese alla concezione del beneficio dd senza vulnerare i corrispondenti parametri costituzionali. Nessuna distinzione tra i due tipi di reclusione consentirebbe, secondo il collegio, di sacrificare il finalismo rieducativo della pena a meno di non violare il principio d'eguaglianza.

2. — Il medesimo Tribunale, nel corso di un procedimento del tutto analogo, ha sollevato la stessa questione, con identica ordinanza emessa il 10 giugno 1991 (senza peraltro riferimento all'art. 4 della Costituzione).

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, del 18 febbraio 1991 (R. O. n. 281/1991) e del 10 giugno 1991 (R. O. n. 479/1991), solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 2, 3, 4 (solo nella prima ordinanza), 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «nella parte in cui esclude che la pena detentiva della reclusione militare possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura o di assistenza».

2. — La questione è fondata nei termini di cui appresso.

Il quesito posto alla Corte è se la reclusione militare sia pena detentiva con caratteristiche tali da impedire ch'essa sia assimilabile nelle connotazioni essenziali alla reclusione comune, e possa come questa essere espiata in detenzione domiciliare.

La definizione legislativa della reclusione militare è contenuta nell'art. 26, primo comma, del codice penale militare di pace: «La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica».

La reclusione comune è invece definita nell'art. 23, primo comma, del codice penale: «La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno».

I caratteri varianti nelle due definizioni consistono: *a)* nella diversa durata minima della pena edittale (un mese per la reclusione militare, quindici giorni per la comune); *b)* nell'isolamento notturno previsto per la reclusione comune, non per quella militare.

Essendo essi di scarso significato distintivo, occorre risalire al *corpus* di norme tuttora vigenti, costituito dal decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 201 (Regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina), per ricavarne fini e modalità a fondamento della specialità della reclusione militare.

Lo scopo degli stabilimenti militari di pena è dichiarato nel paragrafo 8 del capo primo della parte prima del decreto luogotenenziale citato: «Questi riparti di punizione e di pena debbono avere un carattere prevalente di istituti di correzione. La riforma morale dei militari incorporati e detenuti è cosa della maggior importanza e dovrà essere il fine a cui costantemente tendere. Il lavoro, l'istruzione, l'educazione ai principî morali ed ai doveri degli uomini onesti, accompagnata dall'esempio di una condotta sempre corretta del personale di governo, la vigilanza continua, l'inflessibile severità verso i tristi e la repressione di qualunque infrazione alle regole stabilite, sono i mezzi da adoperarsi per conseguire il fine ora detto».

La rieducazione del condannato, richiesta dal precetto di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è dunque presente anche nel regolamento per gli stabilimenti militari di pena, precedente di un trentennio la Costituzione repubblicana, e non è di per sé ragione sufficiente di specialità della reclusione militare rispetto alla comune. Per quest'ultima, le modalità della rieducazione sono più modernamente formulate nell'art. 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti».

3. — È evidente che la specialità della reclusione militare risiede in quelle modalità della esecuzione della pena che consistono nella istruzione militare teorica di almeno un'ora al giorno e nella esercitazione militare pratica settimanale di circa due ore (paragrafo 608 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201).

Le esercitazioni pratiche comprendono istruzione individuale, di plotone e di compagnia, ginnastica militare, servizio territoriale, pratica del fucile; quelle teoriche riguardano il servizio di sicurezza delle truppe in campagna, il regolamento di disciplina e quello penitenziario, il codice penale militare, l'igiene e la scuola di contegno, l'affardellamento, i doveri del soldato in congedo illimitato ed in occasione di chiamata alle armi (paragrafo 610 d.lgt. cit.). Inoltre nel carcere militare per le istruzioni si impiegano armi senza sciabola-baionetta ed in condizioni tali da non servire a far fuoco; nei reclusori le istruzioni sono senz'armi (paragrafo 611 d.lgt. cit.).

Le descritte attività sono le uniche caratterizzazioni delle finalità militari della rieducazione del militare in espiazione di pena, allo scopo evidente di un suo recupero al servizio alle armi, una volta cessato il periodo di detenzione.

Esse sono idonee a descrivere la specialità della reclusione militare rispetto alla reclusione comune.

I fini della rieducazione per il condannato militare e per quello comune si rivelano dunque divergenti: il prevalente recupero al servizio militare per il primo, il reinserimento sociale per il secondo.

Dalla specialità della giurisdizione e del diritto penale sostanziale e processuale militare non discenderebbe necessariamente la specialità della esecuzione della pena se non fosse perseguito il fine di una rieducazione particolare del militare-detenuto. La sola ragione valida per la conservazione della specialità della pena detentiva militare deve individuarsi nella sua natura, funzionale all'espletamento del compito delle Forze Armate conforme all'art. 52 della Costituzione: la difesa della Patria, in un ordinamento informato allo spirito democratico della Repubblica, nonché il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, come ulteriormente statuisce l'art. 1, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).

Non possono invece più valere a giustificare la soggezione del militare in espiazione di pena alla disciplina e al diritto punitivo militare le ragioni storiche di un ordinamento originario e primario delle Forze Armate, quasi di una società separata rispetto a quella dei cittadini. In epoche in cui gli eserciti prescindevano dallo *status civitatis* dei reclutati, peraltro privi, nei regimi pre-costituzionali, di diritti civili formalmente riconosciuti, per dare rilevanza esclusiva allo *status militis*, è comprensibile che, a tutela dell'unico decisivo interesse della disciplina e della gerarchia, si tenesse separato il soldato, anche in espiazione di pena, rispetto ai condannati comuni, a sottolineare la qualità inalienabile dello statuto personale *(semel miles semper miles)*, salvo l'effetto espulsivo della degradazione.

Residuando ancora un apprezzabile fondamento della specialità della reclusione militare, nel quadro della odierna integrazione dell'ordinamento militare in quello statale, consistente in una particolare funzionalizzazione della rieducazione del condannato al dovere costituzionale di difesa della Patria, attuale e non virtuale quando sia collegato alla qualità del cittadino alle armi, non sembra si possa ravvisare lesione del principio di uguaglianza per il diverso regime di espiazione della pena detentiva dei condannati militari e dei condannati comuni.

4. — Non si può peraltro interpretare il regime di espiazione della reclusione militare, come divenuto da situazione un tempo di privilegio, rispetto al sistema penitenziario comune, condizione deteriore, se rapportato a beni costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini, richiamati dai parametri invocati, del diritto al lavoro, *ex* art. 4 della Costituzione, dei diritti della famiglia, *ex* artt. 29 e 31 della Costituzione, del diritto alla salute, *ex* art. 32 della Costituzione, e fruibili nella detenzione domiciliare, cui la norma impugnata non prevede abbiano accesso i condannati militari.

Questi beni, anche se riconducibili alla categoria dei diritti inviolabili, di cui all'art. 2 della Costituzione, non hanno tutti egual forza nel porsi come limite alla soggezione del militare alla specialità della pena militare, attraendolo in quella comune e ammettendolo in conseguenza alla detenzione domiciliare.

Non il diritto al lavoro che è sospeso durante il servizio alle armi, limitandosi la norma di cui all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, a disporre che l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

Non i diritti della famiglia perché la unione domestica per l'adempimento dei mutui doveri di assistenza è anch'essa in linea di principio interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla sua convivenza nella comunità militare.

Diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione. Esso ha forza di sottrarre il cittadino alle armi, condannato alla pena della reclusione militare, alla soggezione alla disciplina e alle modalità della espiazione speciale, quando egli richieda conversione di questa in detenzione domiciliare. Il valore della dignità e della salute di ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e graduazioni di *status* personali e dunque annienta ogni separazione tra cittadini e soldati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter *della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1221

N. **415**

Ordinanza 6-19 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Dipendente condannato penalmente - Interdizione dai pp.uu. - Destituzione di diritto - Introduzione di nuova disciplina agevolativa per il dipendente - Cessazione della destituzione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 344/1990) - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

[D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, primo comma, lett. *b)*].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. *b)* del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa p.t. ed altro contro Giacomo Pampallona, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

Nel prendere cognizione — in sede di appello — di un provvedimento di destituzione di diritto di un agente della polizia di Stato, emanato prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con ordinanza 29 dicembre 1989, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. *b)*, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che prevedeva la destituzione di diritto del dipendente che, a seguito di condanna penale, fosse stato interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici.

Con ordinanza n. 403 del 1990, questa Corte restituiva gli atti all'anzidetto Consiglio per il riesame della rilevanza della questione alla luce della legge 7 febbraio 1990, n. 19, contenente una nuova disciplina della riammissione in servizio del dipendente destituito.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza 20 dicembre 1990, ha nuovamente sollevato la stessa questione, osservando che l'eventuale declaratoria di illegittimità del già richiamato art. 8, nel suo testo originario, condurrebbe all'annullamento, da parte dello stesso Consiglio, del provvedimento di destituzione emanato il 29 gennaio 1985, col conseguente diritto dell'interessato alla integrale ricostruzione *ex tunc* della carriera. La riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19 del 1990, comporta invece la reintegrazione nel ruolo «con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione dal servizio», operando quindi con effetto *ex nunc*. Permarrebbe dunque, ad avviso del giudice remittente, la rilevanza della questione, già sollevata in data 29 dicembre 1989 e ora riproposta.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. *b)*, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle leggi 10 ottobre 1986, n. 668, e 7 febbraio 1990, n. 19.

La norma impugnata prevedeva la destituzione di diritto dell'appartenente ai ruoli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza a seguito di condanna penale che comportasse l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

La questione, pur dopo le menzionate leggi n. 668 del 1986 e n. 19 del 1990, conserverebbe la propria rilevanza perché l'eventuale accoglimento condurrebbe all'annullamento del provvedimento destitutivo, con il conseguente diritto dell'interessato ad una integrale ricostruzione *ex tunc* della carriera sotto il profilo sia giuridico che economico. L'applicazione dell'art. 10 della legge n. 19 del 1990 porterebbe invece alla meno favorevole reintegrazione nel ruolo con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio. Donde l'interesse del pubblico dipendente «a vedere decisa la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza n. 504 del 1989».

2. — La questione è da dichiararsi irrilevante.

Con la normativa posta dalla legge n. 19 del 1990 il legislatore ha inteso dare una generale ed uniforme disciplina alla materia della destituzione del pubblico dipendente e risolvere altresì i problemi insorti a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del 1988 (preceduta da altre decisioni), che aveva dichiarato l'illegittimità di numerose norme che comminavano la destituzione di diritto, invece che l'apertura del procedimento disciplinare, con le possibili, diversificate sanzioni, in relazione alle specifiche situazioni.

A tal fine, la legge n. 19 provvede con gli articoli 9 e 10. Con il primo di essi definisce la nuova normativa, in base alla quale il pubblico dipendente può essere destituito a seguito di condanna penale soltanto all'esito del procedimento disciplinare, che viene assoggettato a termini rigorosi (centottanta giorni per il promovimento del giudizio disciplinare, novanta giorni per la sua definizione), diretti a limitare nel tempo la situazione di incertezza che tocca sia la p.a. che il soggetto implicato.

L'art. 10, a sua volta, detta una coerente disciplina intertemporale, che predispone un'adeguata tutela per il soggetto già incorso nella destituzione di diritto, prevedendone la riammissione in servizio, a domanda. Il legislatore si è preoccupato, contestualmente, di realizzare il pubblico interesse, inteso a conservare alla p.a. il personale, la cui condotta sia riconosciuta non incompatibile con le esigenze del servizio. Si tratta, in sostanza, di un complesso normativo, diretto ad attuare un assetto definitivo di situazioni, già definite con l'inflizione di un provvedimento destitutivo, contrastato dalle ricordate pronunce di incostituzionalità e dalla nuova legge, attraverso misure sorrette da una più equa considerazione delle ragioni del pubblico dipendente destituito e di quelle della p.a., vòlte a condizionare il recupero dell'impiegato alle necessarie garanzie amministrative, da definire con particolare rapidità.

Da tale normativa si desume innanzitutto che con la presentazione, da parte del pubblico dipendente destituito, della domanda di riammissione in servizio (art. 10, comma 2), cessa la sanzione inflitta e sorge la potestà della p.a. di promuovere un nuovo procedimento disciplinare entro i rapidi termini innanzi indicati.

La nuova disciplina sostituisce integralmente quelle precedenti, le quali erano sorrette dalla *ratio* dell'automatismo destitutivo, abrogato espressamente dalla legge n. 19 e integralmente sostituito dal nuovo sistema.

Si regola così in modo organico, generale ed uniforme la delicata materia della destituzione *ex lege* con riguardo ad ogni categoria di pubblici dipendenti.

3. — Sulla scorta della nuova normativa, posta dalla legge n. 19, appare opportuno fissare il quadro delle posizioni dei dipendenti destituiti.

Per le posizioni, già definite con il provvedimento destitutivo, l'amministrazione provvede all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, sul presupposto della estinzione della sanzione a seguito della presentazione della domanda di riammissione in servizio.

Il nuovo procedimento rientra nel dominio della legge n. 19, vigente fin dal momento della sua instaurazione. Tale legge, per effetto dell'espressa abrogazione, dalla sua entrata in vigore, di «ogni contraria disposizione di legge» (art. 9, primo comma, l. cit.) è la sola competente a regolare la materia oggetto del rinnovato giudizio.

Per le posizioni, rispetto alle quali il procedimento disciplinare è in corso (ad esse si riferiscono il secondo comma dell'art. 9 e il terzo comma dell'art. 10 della legge n. 19 quando fanno riferimento ai procedimenti che debbono essere «proseguiti»), è del pari applicabile alla legge n. 19, come è espressamente previsto dalle norme ora dette che stabiliscono — facendo riferimento al nuovo procedimento — che esso deve essere proseguito e definito nei termini ristretti e perentori dalle norme stesse sanciti.

Le situazioni in via di svolgimento vanno regolate secondo un disegno unitario e uniforme per tutte le categorie degli interessati, per pervenire a soluzioni eque e rapide, cessata ogni diversificazione di trattamento sostanziale e formale, consentita, invece, dalle precedenti normative.

Per le posizioni, infine, caratterizzate dall'inflizione della destituzione, contro la quale sia stata esperita impugnativa (e il relativo giudizio sia ancora pendente: situazione, questa, che caratterizza la fattispecie), è del pari applicabile la nuova legge, che — come si è posto in luce — è espressione di una rilevante esigenza di pubblico interesse alla concreta e rapida definizione delle situazioni pendenti e, come tale, regola la materia prevalendo su ogni altra precedente, fissando limiti e termini specifici al giudizio.

Si realizza così un sistema normativo, sostanziale e procedimentale, che ha come momento iniziale la cessazione dell'atto destitutivo e come momento finale la rideterminazione dello status del dipendente, a seguito della rinnovata valutazione della sua condotta. La nuova disciplina agevola il dipendente, facendo cessare la destituzione, e lo recupera all'amministrazione tutte le volte che il procedimento disciplinare lo consente. Si realizza, così, un trattamento unitario di tutte le pregresse posizioni di destituzione, con l'impossibilità di perseguire soluzioni differenziate dal modello descritto. Si impedisce inoltre la prosecuzione dell'impugnativa in corso con le (eventuali) pronuncie di annullamento. Anche le posizioni ad esse relative vengono assorbite nel disegno unificatore, ispirato al perseguimento delle già dette esigenze pubbliche e si consente al dipendente, già destituito e riammesso ai sensi dell'art. 10, secondo e terzo comma, legge n. 19, di essere «reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio» (art. 10 cit., quarto comma).

Il contenuto e gli effetti della normativa posta dalla nuova legge costituiscono l'elemento fondamentale del giudizio di rilevanza della questione di costituzionalità proposta alla Corte. Il giudice *a quo* si è limitato a considerare l'interesse del dipendente ad ottenere i benefici della eventuale pronuncia di annullamento. Vale in segno contrario, oltre a quanto si è già osservato, il richiamo all'insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato, (cfr. sent. 20 luglio 1990, n. 344) che «secondo una giurisprudenza consolidata, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va valutata, non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione».

Non appare, quindi, pertinente l'argomentazione del giudice a quo circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 8, primo comma, lett. *b)* del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b) *del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1222

N. **416**

Ordinanza 6-19 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Peculato militare - Forma del peculato d'uso - Amnistia - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 473/1990 - Riformulazione dell'art. 314 del codice penale successivamente all'entrata in vigore delle norme impugnate - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 1; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale militare di Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, cod. pen. — nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 — assumendo che essi contrastino con l'art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne consegue tra peculato d'uso e peculato militare d'uso;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che l'applicabilità dell'amnistia al peculato militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato;

che questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già chiarito che esula dai propri poteri «procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen.»;

che d'altra parte, poiché il peculato d'uso è stato introdotto da tale disposizione successivamente all'entrata in vigore delle norme impugnate, queste non possono evidentemente essere censurate per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a tale figura né, tanto meno, all'(inesistente) peculato militare d'uso;

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del codice penale militare di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del codice penale - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 6 marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1223

N. **417**

Ordinanza 6-19 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Richiesta del p.m. di archiviazione parziale - Possibilità di pronunciare archiviazione dell'intero procedimento - Esclusione - Esigenza della distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Febo Emanuele ed altri, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non consente al giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione parziale e restituzione degli atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione dell'intero procedimento, contrasti con gli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost.;

che a sostegno di tali censure il rimettente assume che il controllo del giudice per le indagini preliminari sull'archiviazione — anche in parallelo con l'ipotesi di proscioglimento di ufficio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. — dovrebbe ispirarsi ai criteri dell'accertamento della verità materiale e del *favor rei* e che la presunzione di non colpevolezza dovrebbe a maggior ragione valere nelle indagini preliminari;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che nel sistema del codice di procedura penale l'iniziativa circa l'esercizio o non esercizio dell'azione penale spetta al pubblico ministero (artt. 50 e 405), mentre al giudice per le indagini preliminari spetta il controllo sulla legittimità della richiesta di archiviazione ovvero della domanda di giudizio (artt. 409 e 424) avanzata dal primo;

che conseguentemente al detto giudice non compete di disporre l'archiviazione in mancanza di apposita richiesta dell'organo dell'accusa, né di pronunciarsi su fatti per i quali quest'ultimo si sia riservato di valutare se esercitare o meno l'azione;

che il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, della «verità materiale» che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione propria del vigente sistema processuale, ma non è in alcun modo imposto dai principi costituzionali che nell'ordinanza vengono evocati in modo generico e non chiaro;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1224

N. 418

Sentenza 6-19 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione - Doppia integrazione al minimo - Perdita del diritto all'integrazione - Conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 314/1985 della Corte e alla giurisprudenza successiva (cfr. sentenza n. 184/1988 e ordinanza n. 503/1988) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Mecacci Vittoria e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Mecacci Vittoria e Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 nella controversia tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo.

Riferisce il giudice rimettente che il Pretore di Firenze, decidendo sul ricorso proposto da Mecacci Vittoria, titolare di due pensioni entrambe integrate al minimo, condannava l'I.N.P.S. al pagamento della pensione di reversibilità nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 sul presupposto che la cristallizzazione prevista dal settimo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 si applichi ad ogni ipotesi di cessazione del diritto alla integrazione e non solo a quella per superamento di reddito di cui al comma sesto e cioè dopo il 1° settembre 1983. Chiamato al riesame della

controversia dall'appello dell'I.N.P.S., il giudice *a quo* non condivide le motivazioni di due pronunce della Corte di cassazione (nn. 5720/1989 e 3749/1990) che hanno affermato, rispettivamente, che:

a) l'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983 ha dettato un generale regime di integrazione al minimo per l'ipotesi di cumulo di più pensioni, sicché risulta legittima la soppressione del diritto all'integrazione al minimo per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa (1° ottobre 1983), salva la corresponsione dell'integrazione nella misura pagata al 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base, conformemente al dettato del settimo comma dell'art. 6;

b) dopo il 1° ottobre 1983 il diritto alla doppia integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore cessa solo per effetto del superamento del limite reddituale.

Le motivazioni delle due pronunce della Corte di cassazione non costituirebbero diritto vivente, in quanto da un lato, con la prima decisione, si è creduto di trovare nella stessa legge n. 638 del 1983 quel principio della doppia cristallizzazione che invece, secondo il giudice rimettente, è stato dettato per l'unico caso di integrazione che si è voluto regolare, non essendosi mai posto nell'*iter* formativo della legge il problema di una integrazione plurima. Con la seconda decisione, la Corte di cassazione avrebbe addirittura affermato il diritto alla doppia integrazione al minimo anche per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, il che sarebbe da escludere, contenendo la nuova legge esplicito riferimento ad una sola ipotesi di integrazione.

Il giudice *a quo* ritiene quindi di non poter accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla «cristallizzazione» della pensione in godimento al 30 settembre 1983 (data di cessazione del diritto alla seconda integrazione al minimo) ostandovi la disposizione dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del 1983. Su quest'ultima norma tuttavia viene sollevata questione di legittimità costituzionale laddove non si contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo: non sussisterebbe, infatti, valida ragione per un diverso trattamento tra titolari di una sola pensione al minimo e titolari di due pensioni, anch'esse integrate al minimo, considerato che la *ratio* della previsione, nella norma impugnata, del diritto alla «cristallizzazione» con riferimento ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi.

2. — Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per l'infondatezza della questione, in quanto il giudice *a quo*, nel richiamarsi alle decisioni citate della Corte di cassazione, non ritenendo di poterne condividere la motivazione, opta per la soluzione interpretativa opposta deducendone poi il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3. — Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salafia, Pasquale Vario, Fabrizio Ausenda, Giorgio Starnoni e Giuseppe Gigante, presentando una memoria in cui si segnalano le ulteriori decisioni della Corte di cassazione (nn. 2751, 2752, 2848, 2850 e 3248 del 1991) motivate tutte *per relationem* sulle sentenze nn. 5720 del 1989 e 3749 del 1990.

In particolare, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, la difesa dell'I.N.P.S. ribadisce che, siccome l'attuale disciplina normativa dell'integrazione al minimo delle pensioni circoscrive il diritto ad una sola integrazione (cessante per effetto del superamento del limite di reddito), l'ordinanza di rimessione muoverebbe da petizione di principio laddove ritiene comparabili, per effetto della ritenuta comune *ratio* del diritto alla cristallizzazione, la situazione del titolare di una sola pensione integrata al minimo in presenza di redditi ostativi e quella del titolare di due pensioni anch'esse integrate al minimo. Le due situazioni sarebbero, per la difesa dell'I.N.P.S., diverse sotto ogni profilo, in quanto «qualora il reddito preclusivo del diritto alla integrazione al minimo sia costituito anche solamente da un trattamento pensionistico superiore al minimo, le due situazioni sopra considerate non possono ritenersi omogenee e ricevere un trattamento normativo uniforme con il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, anch'essa integrata al minimo». Non sembra, dunque, alla difesa dell'INPS, priva di razionale giustificazione sotto il profilo dei principî di uguaglianza e di adeguatezza la esclusione dal diritto alla cristallizzazione nel concorso di due (o più) pensioni, tutte integrate al minimo, posto che con la integrazione spettante una sola volta nella misura intera su una pensione, si garantiscono le esigenze vitali minime, con considerevole apporto finanziario dello Stato a titolo di solidarietà generale.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 1991 (R.O. n. 319/1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638, «daddove non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo».

— La questione non è fondata nei termini di cui appresso.

Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, nel disporre la cosiddetta «cristallizzazione» della pensione integrata, a seguito della perdita del diritto all'integrazione, per superamento del limite di reddito, regoli anche l'ipotesi del cumulo di pensioni integrate e, in caso affermativo, consenta la possibilità di una cristallizzazione del trattamento non più integrabile dopo il 1° ottobre 1983.

Va innanzi tutto premesso che l'ipotesi del concorso di due o più pensioni appare nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, uscito indenne dalla verifica di costituzionalità, operata da questa Corte con sentenza n. 184 del 1988. Anche allora la disciplina legislativa veniva sospettata di vulnerare gli artt. 3 e 38 della Costituzione, ma la Corte statuì che la norma denunciata, sancendo una regola generale in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo e consentendo la perequazione automatica del trattamento non integrato, non era da considerarsi illegittima in quanto collocata nel divenire di un processo tendente, dal 1° ottobre 1983, a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni.

La osservazione di un graduale processo di razionalizzazione della materia, decisiva per il giudizio di costituzionalità, impone una lettura storica della norma oggi impugnata. A tal fine acquista rilievo dirimente *il dies a quo* del 1° ottobre 1983 non solo per gli effetti temporali della disciplina dettata, ma ai fini della esatta individuazione delle fattispecie normate.

3. — Alla data della legge n. 638 del 1983 vigeva il divieto della integrazione al minimo di più pensioni, così come disposto dagli artt. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, e 23 della legge n. 153 del 1969.

Successivamente, con sentenza n. 314 del 1985, questa Corte dichiarava, per incompatibilità con il principio generale di eguaglianza, la illegittimità costituzionale del divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria «limitatamente al periodo non considerato dal decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 del medesimo anno».

La decisione fu seguita da una serie di statuizioni, volte ad applicare alle svariate combinazioni di trattamenti la generale regola delle illegittimità della preclusione all'integrazione di più pensioni ma sempre entro l'indicato limite temporale.

È evidente dunque che non si può rintracciare nelle disposizioni letterali dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 la fattispecie, a quella data vietata, del cumulo di due pensioni integrate al minimo e di conseguenza nel comma settimo l'ipotesi di cristallizzazione di una di esse.

Per effetto della sopravvenuta sentenza n. 314 del 1985, il principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal legislatore del 1983, deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente.

Ne consegue che, successivamente alla data indicata, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica.

4. — Può pertanto darsi risposta affermativa al quesito della utilizzabilità dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del 1983 ai fini del decidere il giudizio *a quo*, non ricorrendo una *ratio decidendi* dissimile da quella che già condusse questa Corte a non riscontrare illegittimità costituzionale nell'art. 6, terzo comma, della stessa legge con la richiamata sentenza n. 184 del 1988 e con la successiva sentenza n. 503 del 1988.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1225

N. **419**

Sentenza 6-19 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - I.A.C.P. - Assegnatari - Rilascio dell'immobile per morosità - Procedura - Ridisciplina della materia - Tutela del conduttore - Auspicabilità di un doveroso intervento del legislatore per sostituire la disciplina del 1938 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1990 dal Tribunale di Roma sul ricorso proposto da I.A.C.P. contro Chiara Teresa, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dello I.A.C.P., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Achille Chiappetti e Armando De Maio per lo I.A.C.P. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento per l'emissione di decreto ingiuntivo, richiesto dall'Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Roma nei confronti di un inquilino moroso, a norma dell'art. 32 del regio decreto

28 aprile 1938, n. 1165, il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma (delegato all'esame del ricorso dal Presidente del Tribunale medesimo) ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 giugno 1990 (pervenuta alla Corte il 10 maggio 1991), questione di legittimità costituzionale della norma citata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ritiene il giudice *a quo* che possano essere superate dalla nuova disciplina delle locazioni, introdotta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, le considerazioni che già indussero questa Corte ad escludere l'illegittimità della medesima norma nella sentenza n. 159 del 1969.

Premesso che detta decisione ebbe a sancire l'illegittimità costituzionale del più volte citato art. 32, nella parte in cui prevedeva, per l'adempimento e l'opposizione, i termini — rispettivamente — di 10 e 5 giorni, anziché quello di venti giorni di cui all'art. 641 del codice di procedura civile, osserva il giudice *a quo* come, originariamente, la norma impugnata in qualche modo anticipasse la configurazione data all'istituto del «termine di grazia» dalla previgente legislazione vincolistica: *ex* artt. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, era appunto possibile che il giudice consentisse una dilazione nel pagamento dei canoni scaduti contestualmente al provvedimento che disponeva il rilascio dell'immobile, con conseguente perdita di efficacia del medesimo nell'ipotesi di adempimento.

Ma tale forma di tutela del conduttore, accentuata dall'anzidetto intervento di questa Corte, non parrebbe più conforme al nuovo assetto delle locazioni, in particolare sul terreno processuale, pur tenendosi conto della specificità del rapporto di edilizia economica e popolare.

Richiama a riguardo il giudice rimettente la disciplina dell'istituto della sanatoria quale risulta dagli artt. 55 e 56 della legge n. 392 del 1978, sintetizzabile:

a) nell'idoneità della stessa ad escludere preventivamente la pronuncia sullo sfratto;

b) nella riferibilità al canone dovuto e non già a quello preteso;

c) nella possibilità — per il conduttore — di mantenere ferma l'opposizione, impregiudicato ogni accertamento, versando la somma richiesta *in banco iudicis*;

d) nella graduabilità del termine di grazia, ove richiesto, in relazione alle condizioni del conduttore;

e) nella ulteriore differibilità dell'esecuzione (con conseguente protrazione del termine) anche quando non vi sia stato adempimento entro la data fissata dal giudice;

f) nella facoltà, per il conduttore convenuto, di difendersi comparendo personalmente.

A fronte di ciò, il fatto di aver conservato proprio alla categoria di inquilini per definizione più debole economicamente, una procedura che muove da uno sfratto già pronunciato e non consente alcun differimento per la sanatoria obbligando a provvedersi di un difensore (attesa la ristrettezza dei tempi per valersi del gratuito patrocinio), concreterebbe ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori in regime di edilizia residenziale pubblica o privata e perfino nell'ambito dei primi (per la rilevata impossibilità di differenziare il termine in dipendenza delle condizioni soggettive).

Ricorrerebbe altresì lesione dell'art. 24 della Costituzione per l'insufficienza della tutela accordata al conduttore, sia sul piano dei margini di sanatoria, che per la ristrettezza dei termini di opposizione, in particolare alla luce della «valenza costituzionale» riconosciuta al diritto all'abitazione.

2. — È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza, sulla base della sostanziale identità tra la questione in esame e quella decisa con la sentenza di questa Corte n. 159 del 1969 (di cui vengono riportate alcune affermazioni).

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Roma, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione in quanto la norma impugnata rileverebbe soltanto nella fase processuale successiva al procedimento d'ingiunzione e per essere stato quest'ultimo indebitamente unificato allo sfratto (si osserva in proposito che non era stata richiesta la provvisoria esecuzione).

Nel merito la questione appare infondata alla parte privata che, richiamata la già citata sentenza n. 159 del 1969, sottolinea la diversità delle situazioni poste a confronto, insistendo sulla peculiarità del rapporto tra assegnatari ed II.AA.CC.PP., i quali non perseguono finalità di lucro. I primi, poi, già sarebbero stati tutelati, in quanto contraenti deboli, in sede amministrativa attraverso le procedure di assegnazione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 giugno 1990 (R.O. n. 336 del 1991), solleva d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).

Il Tribunale rimettente ritiene che la norma impugnata determini disparità di trattamento tra assegnatario di alloggio di edilizia pubblica e conduttore nel rapporto privato di locazione e renda difficoltoso per il primo l'esercizio del diritto di difesa.

2. — La questione è infondata nei sensi di cui appresso.

Il tema da decidere è se la procedura disposta dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 — il quale riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal giudice su ricorso dell'Istituto autonomo case popolari contro l'inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo sfratto e per l'esecuzione sui beni mobili del debitore — abbia tuttora una ragionevole giustificazione, nel mutamento di importanti dati contestuali.

Va premesso che l'anzidetto carattere esecutivo che il provvedimento possiede priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità della parte privata che assume di non aver richiesto tale clausola, all'evidenza non scorporabile dal contenuto tipico della domanda.

È opportuno tener presente che la rapidità e unicità del procedimento di ingiunzione e di sfratto appare in una norma che può essere stata influenzata dalle concezioni autoritarie allora dominanti specie nelle discipline di rapporti a prevalente impronta pubblicistica. Nel successivo regime democratico, in una più favorevole comprensione dello Stato sociale per le ragioni dei conduttori di locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione, si sono introdotte procedure meno pressanti, nonché il cosiddetto termine di grazia, previsto dall'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), e dall'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani), e consistente nella possibilità che sia concesso al conduttore moroso un termine — non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute — che, se adempiuto, fa perdere efficacia al provvedimento di rilascio.

Sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'intera materia è organicamente ridisciplinata e, in particolare con gli artt. 55 e 56, la posizione del conduttore moroso trova tutela in via di sanatoria dell'inadempienza per canoni scaduti sino a quattro volte nel corso di un quadriennio, con pagamento che ha effetto di escludere la risoluzione del contratto, nonché, quando sia emesso il provvedimento di rilascio, con dilazione della esecuzione nel termine di sei mesi e in casi eccezionali di dodici dalla data del provvedimento. Si aggiunga la progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell'abitazione, a compenso della insufficienza del mercato a rispondere alla crescente domanda della popolazione urbana, sino alla formulazione di un diritto sociale fondamentale all'abitazione che connota la nostra forma di Stato (Corte cost., sentenza n. 217 del 1988 e sentenza n. 404 del 1988).

3. — Tutto ciò premesso, occorre ora ricordare che questa Corte ebbe già a sottoporre a verifica di costituzionalità la norma denunciata in riferimento ai medesimi artt. 3 e 24 della Costituzione. La sentenza allora resa (n. 159 del 1969), dichiarò la illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 «nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo». Sulla forza del dispositivo di quella sentenza, i termini originariamente previsti di 10 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle pigioni, e di cinque per proporre opposizione, furono elevati a 20 giorni e così allineati a quelli della disciplina codicistica.

Ma la citata sentenza non ravvisava contrasto tra gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancanza di un'ordinanza di convalida: «Tali particolarità, infatti, tendendo ad assicurare all'Istituto [autonomo case popolari] una procedura più rapida per il recupero dei canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino inadempiente, si giustificano con la necessità di garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale del soggetto privato».

Non sussiste giuridicamente identità di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di un alloggio popolare: nel primo caso il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal proprietario-locatore; nel secondo di soddisfacimento dell'obbligo dell'Istituto di fornire l'abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato.

4. — È pur vero che non si può trovare giustificazione di quella procedura nel dare soltanto rilievo alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Istituto, senza bilanciamento con le condizioni di regola economicamente assai deboli dei concessionari di alloggi popolari.

Ed è pertanto doveroso per il legislatore intervenire a sostituire la disciplina del 1938 con altra più rispettosa della odierna rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione, che ha portata generale e supera le separazioni tra edilizia pubblica e privata.

Diritto che, sia pure inteso nella più limitata accezione di una aspettativa a fronte del dovere collettivo di impedire che singole persone restino prive di abitazione, risulta tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente che persegue il pubblico interesse di assicurare alloggio popolare a soggetti economicamente deboli (cfr. sentenza n. 559 del 1989).

5. — Nondimeno, sino al momento in cui potrà sopravvenire tale auspicata riforma, anche nella vigenza della normativa censurata, il giudice ben può adeguarsi ad una interpretazione atta a consentire l'operatività del procedimento in sintonia con l'indicata preminenza delle situazioni soggettive riconducibili all'abitazione.

Lo strumento processuale di cui si giovano gli Istituti per le case popolari trova infatti il contemperamento del suo carattere sommario nella fase di opposizione. Attraverso il contraddittorio, che pur sempre garantisce una cognizione piena, potrà essere fatto in primo luogo valere l'adempimento, ove questo sia *medio tempore* intervenuto, con la conseguenza della revoca del decreto.

In secondo luogo deve porsi mente al testo dell'ottavo comma della norma impugnata che, dopo aver sancito l'inidoneità dell'opposizione a sospendere l'esecuzione, consente tuttavia al giudice adito «sulla presentazione dell'atto di opposizione» di sospendere «in casi gravi» l'esecuzione «con nuovo decreto».

Tale previsione si connota rispetto al dettato dell'art. 649 del codice di procedura civile in termini non solo speciali ma certamente anche più consoni ad un'esecuzione che scaturisce *ope legis* e più aderenti alla specificità del rapporto tra assegnatario ed Istituto: l'esecuzione è sospesa non su istanza ma su semplice presentazione dell'atto introduttivo, per decreto e non con ordinanza, e soprattutto quando la gravità concerne non i motivi ma «il caso» inteso nella sua globalità (e quindi anche aspetti sociali ed umani della concreta situazione dedotta in giudizio). Ne deriva, per l'interprete, non soltanto l'opportunità, ma addirittura la necessità di capovolgere il paradigma logico della disposizione, al fine di estendere quanto più possibile la concessione della sospensione dell'esecuzione, ammessa originariamente in via di eccezione, ma da considerarsi ormai ordinaria regola del giudicare alla luce dell'evoluzione del contesto normativo e del rango assunto dall'appagamento delle esigenze abitative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1226

N. 420

Sentenza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Trasporto - Vettore - Dolo e colpa grave quale eccezione alla limitazione di responsabilità - Meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento - Mancata previsione - Violazione di un principio generale della tradizione giuridica europea - Necessità di garantire l'adeguatezza del risarcimento - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, primo comma).

Responsabilità civile - Trasporto - Vettore - Limitazione di responsabilità - Metodo di determinazione della «somma-limite» - Distinzione tra vettori ottemperanti o meno agli obblighi tariffari e assicurativi - Inderogabilità della norma impugnata e distinzione tra autotrasportatori iscritti e non iscritti all'albo - Non fondatezza.

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), come integrato dall'art. 10, comma terzo, del d.P.R. 3 gennaio 1976 n. 32 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra S.a.S. Dafne et Cloe e Autotrasporti Bestiame Melano Antonio e figlio iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra S.a.S. E. Porta e S.n.c. Autotrasporti Fratelli Milletti iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita — imputabile a colpa grave di un ausiliare del vettore — di merci trasportate per conto terzi, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 23 novembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, a norma del quale «per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall'art. 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione». Dall'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32, tale massimale è fissato in lire 250 per ogni chilogrammo di portata utile del veicolo impiegato, «qualunque sia la natura e il valore delle cose da trasportare».

Il dubbio di costituzionalità viene proposto sotto due profili: *a)* in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto la norma denunciata «non prevede il dolo o la colpa grave quale eccezione alla limitazione di responsabilità del vettore;» *b)* in riferimento all'art. 3 Cost., «in quanto non prevede che la limitazione di responsabilità si applichi solo nel caso in cui il trasporto sia stato in concreto sottoposto alla tariffa a forcella», caso non ricorrente nella specie.

Sotto il primo profilo il giudice remittente osserva che in materia analoga la Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, esplicitamente esclude ogni limitazione di responsabilità del vettore in caso di dolo o colpa grave. L'assenza di tale eccezione nella legge impugnata comporta, in contrasto col principio di eguaglianza, una ingiustificata disparità di trattamento della responsabilità del vettore nel trasporto nazionale rispetto a quello internazionale, con l'effetto di determinare costi aggiuntivi a carico degli utenti del primo, il che, in definitiva, si traduce per essi in un limite della libertà di iniziativa economica risultandone aggravato il rapporto costi-benefici nelle rispettive imprese.

Sotto il secondo profilo il giudice *a quo* rileva che la limitazione di responsabilità, essendo una conseguenza logica dell'intero sistema della c.d. «tariffa a forcella», fondato sul duplice presupposto della predeterminazione pubblica delle tariffe e dell'obbligatorietà dell'assicurazione delle merci trasportate secondo massimali normativamente predeterminati, non può operare in difetto di quei presupposti, allorchè di fatto il regime tariffario non ha avuto applicazione per inosservanza da parte del vettore. Nella mancata discriminazione tra vettori osservanti e vettori inosservanti della tariffa viene ravvisata un'altra violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

In relazione alla prima questione l'interveniente obietta che la normativa impugnata non può essere messa a confronto con la disciplina del trasporto internazionale prevista dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi di due sistemi disomogenei, fondati su principi diversi e quindi retti da logiche diverse. Il limite di responsabilità stabilito dalla disciplina internazionale è disponibile dall'autonomia privata mediante la dichiarazione di valore o di speciale interesse da parte del mittente, la quale assoggetta il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali alla regola del mercato. La disciplina nazionale, invece, è inderogabile, così che eccezioni al limite di responsabilità del vettore, come quelle prospettate dalla Corte remittente in caso di dolo o colpa grave, non potrebbero essere riequilibrate da una maggiorazione del prezzo del trasporto. Di tale limite si tiene conto in sede di fissazione della forcella tariffaria.

Circa la seconda questione, l'Avvocatura ne eccepisce l'irrilevanza, essendo fondata su una differenziazione di ipotesi che è di mero fatto. Nel caso di stipulazione di un prezzo del trasporto eccedente l'uno o l'altro dei limiti di tariffa, la relativa clausola è nulla e, a norma degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod.civ., automaticamente sostituita dal minimo o, rispettivamente, dal massimo legale, così che pure questa ipotesi viene *de iure* ricondotta in concreto sotto il regime tariffario.

Ad avviso dell'interveniente l'accennata ragione di inammissibilità si rifletterebbe anche sulla prima questione, in quanto formulata in termini alternativi e paritetici rispetto alla seconda.

3. — Sotto altri profili la medesima norma è impugnata, sempre per contrasto col principio di cui all'art. 3 Cost., anche dal Tribunale di Ancona, e precisamente perchè: *a)* non prevede un meccanismo di determinazione dei limiti di responsabilità del vettore idoneo a garantire un adeguato ristoro del danno, tenuto conto anche dell'entità e della qualità del carico, e non soltanto della portata utile del veicolo impiegato per il trasporto; *b)* attribuisce al sistema legale di tariffe a forcella carattere cogente, comprimendo senza ragione l'autonomia privata degli operatori economici nel settore del trasporto su strada.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.

L'inammissibilità è eccepita sul rilievo che il giudice remittente ha omesso di accertare se l'avvenuto pagamento da parte del vettore, a titolo di risarcimento, di una somma superiore al limite massimo legale di responsabilità non implichi rinunzia a far valere tale limite, e anche perchè la rilevanza della questione è affermata in base alla sola domanda di liquidazione di un *quantum* superiore, senza alcuna delibazione al riguardo, sebbene tale pretesa risulti contraddetta da una perizia di parte.

Nel merito l'Avvocatura svolge argomenti analoghi a quelli esposti nell'atto di intervento nella causa precedente, aggiungendo, per quanto riguarda la lamentata inadeguatezza del massimale di responsabilità, che essa, in ipotesi, non è imputabile alla legge impugnata, ma a disfunzioni applicative, cioè a vizi della funzione amministrativa inerente al mancato aggiornamento dei limiti fissati nel regolamento di esecuzione del 1976.

Con riguardo a un ulteriore *tertium comparationis* introdotto dal Tribunale di Ancona, si osserva, infine, che nessun confronto può essere proposto tra autotrasportatori iscritti e non iscritti all'Albo nazionale della categoria, posto che l'attività degli autotrasportatori non iscritti è illegittima e pertanto dà luogo a mere prestazioni di fatto.

Considerato in diritto

1. — L'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in materia di responsabilità civile del vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate, è impugnato dalla Corte d'appello di Torino sotto due profili:

a) in riferimento agli artt. 3 e 41, primo e secondo comma, Cost., in quanto «non prevede il dolo e la colpa grave quale eccezione alla limitazione di responsabilità del vettore»;

b) in riferimento all'art. 3 Cost., «in quanto non prevede che la limitazione di responsabilità si applichi solo nel caso in cui il trasporto sia stato in concreto sottoposto alla tariffa a forcella».

Sotto altri due profili, entrambi in riferimento all'art. 3 Cost., la medesima norma è impugnata anche dal Tribunale di Ancona:

c) in quanto stabilisce «criteri certamente inidonei ad assicurare l'adeguatezza del ristoro del danno da avaria o perdita della merce trasportata, determinando in misura fissa la prestazione risarcitoria dovuta, con esclusivo riferimento alla portata utile del mezzo impiegato e senza considerare in alcun modo l'entità e la qualità del carico, non prevedendo peraltro un periodico aggiornamento ovvero un meccanismo di adeguamento dei limiti così individuati»;

d) in quanto non ammette, in favore dell'utente, la derogabilità del limite di responsabilità del vettore.

2. — I giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle due ordinanze vertono su questioni tra loro connesse, concernenti la medesima disposizione di legge, e pertanto vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Occorre preliminarmente respingere un'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato contro l'ordinanza del Tribunale di Ancona. Ad avviso dell'interveniente, il giudice *a quo* avrebbe dovuto chiarire se l'avvenuto pagamento al danneggiato di una somma (assicurata con polizza volontaria) superiore al limite legale di responsabilità implichi rinunzia del vettore a far valere tale limite; inoltre avrebbe dovuto delibare l'attendibilità della perizia di parte attestante che la detta somma coprirebbe integralmente il danno.

Sul primo punto va osservato in contrario che il comportamento del vettore è indice per se stesso solo della volontà di non far valere il limite legale del risarcimento fino a concorrenza con la somma garantita dalla polizza volontaria, integrativa di quella obbligatoria. Anche sul secondo punto il giudice a quo ha sufficientemente valutato la rilevanza della questione: a tal fine basta la sussistenza di un nesso di pregiudizialità rispetto alla pretesa dedotta nel giudizio principale, senza bisogno che siano previamente accertati i fatti (nella specie l'ammontare effettivo del danno) su cui la pretesa si fonda.

4. — La prima questione, sopra elencata al punto 1, *sub a)*, è fondata.

Da un insieme di norme, disseminate nel codice civile (artt. 1229, primo comma, 1713, secondo comma, ecc.), nel codice della navigazione (art. 952) e in leggi speciali (in particolare art. 29, primo comma, della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale di merci su strada, resa esecutiva in Italia dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1621), si ricava un principio generale, conforme alla tradizione giuridica europea, che non ammette il debitore ad avvalersi di limitazioni convenzionali o legali di responsabilità quando l'inadempimento dipende da dolo o colpa grave. Tale principio, mentre vincola inderogabilmente l'autonomia privata, non vincola il legislatore, non essendo coperto da garanzia costituzionale. Nè occorrono formule esplicite per escluderlo, ben potendo l'invalicabilità in ogni caso del limite essere argomentata, in conformità del dato testuale che non distingue, dalla *ratio legis* o dal contesto normativo. In questo senso è oggi interpretato dalla giurisprudenza prevalente l'art. 423 cod. nav. in tema di responsabilità del vettore marittimo, il quale, a differenza dell'art. 952 relativo al vettore aereo, non riserva il caso di dolo o colpa grave. Analogamente orientata è la giurisprudenza in materia di responsabilità risarcitoria degli autotrasportatori di merci su strada: il silenzio dell'art. 1 della legge n. 450 è ritenuto qualificato come indice di operatività del limite in ogni caso.

Contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo*, non si può argomentare dal confronto col citato art. 29 della Convenzione di Ginevra un vizio di legittimità costituzionale della norma denunciata per violazione del principio di eguaglianza. Il confronto non è ammissibile, data la disomogeneità dei sistemi di responsabilità adottati dalla Convenzione per i trasporti internazionali e dalla legge n. 450 per i trasporti interni soggetti alle tariffe obbligatorie a forcella. Nel sistema della Convenzione il limite di responsabilità del vettore può essere derogato mediante dichiarazione del valore della merce o dichiarazione di speciale interesse alla consegna, sicchè il diniego del beneficio

sancito dall'art. 29 quando sia provato il dolo o (se equivalente secondo la giurisdizione adita) la colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari, si inserisce nella logica della non assolutezza del limite. Nel sistema della legge nazionale, invece, la limitazione legale del risarcimento è inderogabile anche in favore dell'utente, e poichè l'inderogabilità è correlata alla cogenza delle tariffe a forcella, non sarebbe di per sè ingiustificata l'estensione del limite a tutti i casi di responsabilità, incluso il caso di dolo o colpa grave.

Il parametro dell'art. 3 Cost. viene piuttosto in considerazione sotto l'aspetto del principio di ragionevolezza e della connessa esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con l'interesse delle imprese utenti tutelato dall'art. 41 Cost. Il limite di responsabilità del vettore, specialmente quando è configurato come invalicabile anche nell'ipotesi di dolo o colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno. A questa esigenza di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco si dimostra sensibile, in una certa misura che qui non occorre valutare, l'art. 52 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, relativo al trasporto di cose sulle ferrovie dello Stato, che nel caso di dolo o colpa grave, pur senza rimuovere il limite di responsabilità del vettore, dispone però il raddoppio del massimale.

Se è vero, infatti, che la limitazione di responsabilità del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese di autotrasporto per la perdita o avaria delle merci in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate e quindi sull'interesse generale, è vero altresì che, ove la somma-limite non rappresenti un risarcimento adeguato (seppure non integrale), il detto vantaggio è annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi per assicurare per proprio conto il carico almeno nella misura occorrente per garantirsi un congruo indennizzo in caso di perdita o di avaria delle merci. Questo costo assicurativo, aggravato dall'estensione del limite di responsabilità del vettore all'ipotesi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti e sulla correlativa politica dei prezzi, comprimendo la libertà di organizzazione e di gestione dell'impresa secondo criteri di economicità, la quale è un elemento della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Ne risultano in pari tempo compromessi gli scopi di utilità sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci.

4.1. — L'Avvocatura dello Stato obietta che l'inadeguatezza della somma-limite determinata dall'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge n. 298 del 1974 (approvato con d.P.R. n. 32 del 1976) è imputabile a «disfunzioni applicative della legge, cioè a vizi della funzione amministrativa», che non possono formare materia di censura davanti a questa Corte. Ma va osservato in contrario che l'art. 1, comma 1, della legge n. 450 del 1985 è impugnato non tanto per l'esiguità della somma-limite fissata dal regolamento da esso richiamato, quanto perchè il limite di responsabilità del vettore non trova compenso nella predisposizione, nella stessa legge, di garanzie idonee ad assicurare l'adeguatezza del risarcimento, di guisa che, alla stregua del criterio sopra enunciato, il limite non appare giustificato, specialmente nell'ipotesi di dolo o colpa grave.

5. — Alla stregua del medesimo criterio è fondata anche la questione indicata al punto 1 *sub c)*, limitatamente alla censura rivolta alla norma impugnata di non prevedere un meccanismo di aggiornamento del massimale cui è commisurato il limite di responsabilità del vettore, massimale che dal 1976 è rimasto finora invariato. La prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilità (cui ha provveduto, per esempio, l'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213, in tema di responsabilità civile del vettore aereo) rientra tra le garanzie di adeguatezza del risarcimento, che devono essere predisposte dalla legge affinchè il limite sia ragionevolmente contemperato con gli interessi degli utenti.

La questione è, invece, infondata nella parte in cui contesta la legittimità del metodo di determinazione della somma-limite prescelto dalla norma impugnata attraverso il rinvio all'art. 13, n. 4 della legge n. 298 del 1976 e al suo regolamento di esecuzione, il quale commisura il massimale alla portata lorda del mezzo impiegato, senza riguardo alla natura e al valore delle cose da trasportare. Di per sè, considerato indipendentemente dal coefficiente monetario con cui viene applicato, questo metodo non può dirsi irragionevole e inidoneo a garantire un congruo ristoro del danno, specialmente se interpretato in un certo senso tra i vari possibili, tenuto conto anche della possibilità offerta al mittente, per le merci di valore elevato, di sottrarsi al vincolo delle tariffe a forcella ripartendo il trasporto in carichi non superiori alle cinque tonnellate (art. 59, lett. *a)* della legge n. 298 del 1974).

6. — Non sono fondate le questioni di cui al punto 1, lett. *b)* e *d)*.

La prima, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, censura la norma sotto esame perchè non distingue tra vettori che rispettano le tariffe e stipulano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità per i danni alle cose da trasportare, e vettori che non osservano le tariffe e/o non stipulano l'assicurazione, ammettendo anche i secondi al beneficio della limitazione di responsabilità e così trattando in modo eguale situazioni disuguali.

Per quanto concerne l'osservanza delle tariffe obbligatorie, la distinzione prospettata dal giudice remittente è giuridicamente inconsistente sul piano del rapporto di trasporto: l'imperatività del sistema delle tariffe a forcella comporta nei contratti ad esso soggetti la sostituzione automatica delle clausole difformi con il minimo o il massimo di tariffa, a seconda che la deroga sia stata pattuita in diminuzione rispetto all'uno o in aumento rispetto all'altro (artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.).

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni alle cose da trasportare non può trattarsi se non di un vettore abusivo, dal momento che la stipulazione del contratto di assicurazione è una condizione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori e questa, a sua volta, è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi (rispettivamente artt. 13, n. 4, e 1, terzo comma, della legge n. 298 del 1974). Il contratto di trasporto stipulato con un vettore abusivo è nullo, e quindi manca il presupposto di fondo per l'applicabilità del limite di responsabilità di cui si discute.

7. La questione *sub d)*, sollevata dal Tribunale di Ancona, contesta la legittimità del carattere di inderogabilità della norma impugnata, in quanto produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento, da una parte, «fra autotrasportatori iscritti e non iscritti (*rectius:* che non abbiano titolo all'iscrizione) al relativo albo», dall'altra, «fra utenti di servizi di trasporto stradale di merci e utenti di analoghi servizi resi da vettori marittimi o aerei».

Quelli che il giudice *a quo* chiama autotrasportatori non aventi titolo all'iscrizione all'albo sono gli spedizionieri-vettori, i quali non hanno la qualità di autotrasportatori nel senso della legge n. 298 del 1974, cioè stipulano inizialmente non un contratto di trasporto, ma un contratto di spedizione assumendo la qualità di spedizionieri, e successivamente «entrano» (come si suol dire) nel contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1741 cod. civ. La diversità tra le due figure non consente di metterle a confronto ai fini dell'art. 3 Cost.

Quanto all'altro aspetto della pretesa violazione del principio di eguaglianza, va osservato che nei sistemi indicati nell'ordinanza come termini di paragone, i quali consentono la deroga al limite di responsabilità del vettore in favore dell'utente, all'aumento della somma-limite è corrispettivo un aumento del prezzo del trasporto, il che non è possibile nel sistema delle tariffe a forcella, data appunto la rigidità della forcella (art. 51, terzo comma, legge n. 298 del 1974), onde si giustifica qui l'inderogabilità del massimale di responsabilità del vettore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;

dichiara l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento;

dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1240

N. 421

Sentenza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - INADEL - Indennità premio di servizio - Liquidazione - Calcolo sulla base della retribuzione ridotta degli ultimi dodici mesi di servizio - Esclusione del computo della maggiore retribuzione percepita in precedenza - Irrazionalità dell'esclusione del proporzionamento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa - Illegittimità costituzionale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Tamagno Carlo e INADEL ed altra, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Tamagno Carlo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Carlo Tamagno contro l'INADEL in merito alla liquidazione dell'indennità premio servizio, il Pretore di Genova, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, «nella parte in cui non prevede che la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto per effetto della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo anno riguardato dalla norma predetta».

Il dott. Tamagno, medico dipendente della USL n. 10 di Genova, ha prestato servizio dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1984 a tempo pieno e poi, fino al 31 dicembre 1987, con orario ridotto a dieci ore settimanali. In applicazione della norma impugnata, l'INADEL ha liquidato l'indennità premio di servizio calcolandola sulla base della retribuzione ridotta, corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio, senza tenere conto della maggiore retribuzione percepita in precedenza.

Ad avviso del giudice remittente, questo trattamento contrasta con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, soprattutto se confrontato con l'ipotesi inversa in cui l'iscritto all'INADEL abbia sempre prestato servizio ad orario ridotto tranne negli ultimi dodici mesi, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di equità, atteso che per il periodo di servizio a tempo pieno viene corrisposta un'indennità non proporzionale ai contributi versati.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente, il quale svolge una serie di argomentazioni riferite a parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione, e comunque aderisce alle conclusioni del giudice *a quo* in riferimento all'art. 3 Cost.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché tende a una sentenza

invasiva della discrezionalità del legislatore in ordine alla scelta del criterio di proporzionamento dell'indennità a dimensioni diverse dell'orario di lavoro in periodi anteriori all'ultimo anno di servizio; infondata, perché la denunciata disparità di trattamento non è direttamente collegata all'applicazione della disposizione, ma a situazioni personali dell'interessato, onde trattasi di disparità di fatto non rilevante ai fini del principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Genova ritiene contrastante con l'art. 3 Cost. l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa, non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennità premio di servizio alle diverse dimensioni temporali della prestazione di lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni.

2. — L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione sul riflesso che essa tende a una pronunzia della Corte invasiva della discrezionalità del legislatore, essendo possibili più soluzioni tecniche ove l'attuale sistema di calcolo, invariabilmente basato sulla retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio, debba essere sostituito con un sistema che proporzioni l'indennità ai mutamenti di durata dell'orario di lavoro intervenuti in fasi successive del rapporto e alla correlativa diversa entità della retribuzione contributiva:

Ora è vero che alla soluzione prospettata dal giudice remittente, la quale opera sulla base di calcolo, è alternativa un'altra soluzione che effettua il proporzionamento operando, invece, sul coefficiente dell'anzianità, ma la questione proposta non implica necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da sconfinare nel campo delle decisioni riservate al legislatore, ben potendo un eventuale accoglimento dell'impugnativa essere limitato alla mera declaratoria di illegittimità della norma denunciata in quanto esclude il proporzionamento.

In tale eventualità sarebbe poi compito del giudice di merito stabilire se la disciplina in questione sia o no integrabile mediante estensione o adattamento di un modello normativo già presente nell'ordinamento vigente, quale, ad esempio, quello reperibile nell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa.

3. — La questione è fondata.

La norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché tratta in modo uguale situazioni disuguali, quali la situazione di chi, avendo prestato servizio a orario pieno per un certo periodo ed essendo poi passato a una prestazione a orario ridotto, si trovi in quest'ultima condizione al momento della cessazione del rapporto, e la situazione inversa di chi al momento della cessazione dal servizio sia prestatore di lavoro a tempo pieno, avendo in un periodo anteriore all'ultimo anno prestato lavoro a tempo parziale. Ad entrambi l'indennità è liquidata sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi, così che il primo riceve una somma calcolata sulla retribuzione corrispondente all'orario ridotto anche per gli anni di servizio prestato ad orario pieno, mentre il secondo lucra un'indennità calcolata sulla retribuzione piena anche per gli anni di servizio prestato a orario ridotto.

4. — Indipendentemente dal confronto svolto nel numero precedente, l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il profilo del principio di razionalità, che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità. Invero, nella prima delle situazioni sopra distinte, nella quale versa l'odierno ricorrente, l'indennità di fine rapporto viene liquidata sulla base della retribuzione ridotta anche per gli anni pregressi di servizio a tempo pieno, senza tenere conto che per questi anni è stata versata — in parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del dipendente — una contribuzione commisurata all'intera retribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1241

N. 422

Sentenza 18-22 novembre 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Veneto - Riserva naturale di Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau - Istituzione da parte dello Stato - Violazione delle competenze delle regioni ordinarie - Mero potere di proposta del Ministro dell'ambiente - Illegittimo uso del potere statale - Non spettanza allo Stato - Annullamento *in toto* del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 2 aprile 1991, depositato in cancelleria il 12 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore) ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Vittorio Domenichelli e Vitaliano Lorenzoni per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Veneto ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990, con il quale è stata istituita la riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore.

La ricorrente, premesso di avere già assoggettato a specifica tutela ambientale l'area su cui il Ministero intende istituire la riserva naturale, ricorda come analogo provvedimento sia già stato adottato dal Ministro dell'ambiente con d.m. 7 settembre 1989 e come questi sia stato annullato dalla prima sezione del T.A.R. del Veneto con sentenza n. 16 del 1991 con la motivazione che non era stato deliberato dal Governo nella forma dell'atto d'indirizzo e coordinamento.

Secondo la ricorrente, inoltre, ogni attribuzione sui parchi e le riserve naturali è stata trasferita alle Regioni dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, fatta eccezione per i parchi e le riserve interregionali e per quelli precedentemente istituiti con legge statale; né tale riparto di competenze sarebbe stato modificato dall'art. 5, primo comma, della legge n. 349 del 1988 (che assegna al Governo poteri d'intervento circa l'istituzione di parchi a carattere interregionale o di riserve naturali, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento), ovvero dall'art. 7, primo comma, della legge n. 59 del 1987 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di adottare nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali statali le necessarie misure di salvaguardia al fine di evitare qualsiasi trasformazione dei luoghi). Il Ministro dell'ambiente, quindi, sarebbe titolare di «un mero potere di proposta» nei confronti del Governo, ma non potrebbe decidere egli stesso l'istituzione di nuove riserve statali al di fuori della procedura prevista per l'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento.

Altre censure investono il contenuto normativo del d.m. 28 dicembre 1990. Secondo la ricorrente sarebbero illegittimi: l'art. 3, perché contenente norme di estremo dettaglio; l'art. 9, perché prevedrebbe competenze ministeriali in assenza di qualunque fondamento legislativo; gli artt. 4 e 5, in combinato disposto, perché addosserebbero (anche) alla Regione Veneto le spese per la gestione di una riserva naturale decisa dallo Stato senza conferire alla Regione stessa i necessari mezzi finanziari, in violazione degli artt. 81 e 119 della Costituzione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, solo formalmente, riservandosi ogni controdeduzione sugli argomenti esposti dalla regione ricorrente. All'atto di costituzione, tuttavia, non ha fatto seguito alcuna memoria.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore). Secondo la ricorrente, tale decreto sarebbe lesivo di competenze costituzionalmente assegnate alle regioni ordinarie dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge 18 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, sia perché non spetterebbe al Ministro dell'ambiente il potere di istituire riserve naturali, sia perché il decreto impugnato conterrebbe disposizioni prive di una adeguata base legislativa. Sempre a giudizio della ricorrente, lo stesso decreto violerebbe altresì gli artt. 81 e 119 della Costituzione, perché non conferirebbe alla regione i mezzi finanziari necessari per la gestione di una riserva naturale la cui istituzione è frutto di una decisione statale.

2. — Il ricorso va accolto.

A partire dalla sentenza n. 830 del 1988, questa Corte ha enunziato il principio, desunto dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo il quale al Ministro dell'ambiente spetta «un mero potere di proposta per l'individuazione delle riserve naturali».

Nella sentenza n. 346 del 1990 la stessa Corte ha ulteriormente sottolineato che il citato art. 5 «trasferisce genericamente al Ministro dell'ambiente le competenze per l'innanzi imputate al Ministro dell'agricoltura e foreste in ordine ai parchi nazionali e all'individuazione delle zone d'importanza naturalistica nazionale e internazionale, competenze fra le quali non è ricompresa la potestà di deliberazione dell'individuazione delle aree su cui istituire le riserve». Su tale base, la Corte ha allora concluso che «si deve ritenere che il Ministro dell'ambiente sia del tutto privo del potere di deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve o parchi naturali d'importanza nazionale o internazionale».

Infine, nella sentenza n. 148 del 1991 questa Corte ha positivamente e riassuntivamente precisato che, alla luce della legislazione che al momento ripartisce le competenze fra Stato e regioni ordinarie in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, l'individuazione di nuovi territori da destinare a riserve, l'istituzione delle riserve medesime, la determinazione dei relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonché la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, sono poteri spettanti allo Stato «nell'ambito della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, da esercitare su proposta del Ministro dell'ambiente» (art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977). Essi, pertanto, attualmente possono essere legittimamente esercitati soltanto attraverso una deliberazione collegiale del Governo, non già nella forma del decreto ministeriale.

Sulla base di tale giurisprudenza, non vi può esser dubbio che l'atto il quale ha dato origine al conflitto di attribuzione ora in decisione concreta un esercizio illegittimo del relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987.

Conseguentemente deve essere annullato *in toto* il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore).

Resta assorbita ogni altra censura sollevata dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato istituire con decreto del Ministro dell'ambiente una riserva naturale dello Stato, e, conseguentemente, annulla il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1242

N. 423

Sentenza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - INVIM - Valori tassabili - Inflazione - Mancata considerazione - Autonomia degli enti nella determinazione del momento iniziale dell'incremento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 44/1966, 126/1979 e 239/1983) - Non fondatezza.

(Legge 5 marzo 1963, n. 246, artt. 3, 4 e 5; legge 5 marzo 1963, n. 246).

(Cost., artt. 3, 23 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra il Comune di Arenzano e De Filippo Enrico ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Filippi Enrico ed altri e del Comune di Arenzano;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Paride Costa per De Filippi Enrico ed altri e l'avv. Cesare Glendi per il Comune di Arenzano;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 il Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Arenzano e De Filippo Enrico ed altri, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), nonché della legge nel suo complesso, nella parte in cui, stabilendosi che l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, non è previsto «che venga detratto da detta differenza l'ammontare percentuale corrispondente, anche se in parte, alla diminuzione che ha subito il valore della moneta per l'effetto dell'inflazione tra il momento a cui si riferisce il valore iniziale e il momento a cui si riferisce il valore finale; nonché nella parte in cui consente ai comuni di determinare autonomamente e liberamente il momento iniziale, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.».

Il Collegio *a quo* assume che l'imposta in questione finisce inevitabilmente per colpire l'aumento dovuto alla sola svalutazione, prescindendo da un incremento realmente esistente.

Viene richiamata la successiva vicenda relativa alla istituzione dell'imposta comunale per incremento di valore sugli immobili (INVIM), ravvisata per molti aspetti analoga, in merito alla quale la Corte ritenne di respingere dubbi di costituzionalità simili a quelli odierni (sentenza n. 126 del 1979), considerandosi che nel caso odierno non sarebbe stata prevista alcuna detrazione, quale correttivo del fenomeno inflattivo, in violazione quindi dell'art. 53 Cost.

La normativa impugnata sarebbe infine incostituzionale anche sotto il profilo dell'ampia possibilità da parte del Comune di fissare il valore iniziale di riferimento in un arco temporale «abbastanza esteso», con conseguente disparità di trattamento per contribuenti residenti in territori comunali diversi e in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost.

2. — Si sono costituiti in giudizio i contribuenti interessati associandosi alle censure espresse dall'ordinanza di rimessione. È stata posta in evidenza, in particolare, la disparità di trattamento derivante dall'adozione da parte dei Comuni di criteri differenti di valutazione del valore intermedio.

Il Comune di Arenzano, pure costituitosi, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Si deduce che «la tassazione dovuta al fenomeno inflattivo non è di per sé contraria al principio della capacità contributiva» (art. 53 Cost.) trovando, «al contrario, fondamento in una esigenza redistributiva»; «colpendo con uno specifico prelievo i soggetti che grazie alla titolarità dei beni-rifugio e in particolare dei beni immobili sono sfuggiti al prelievo inflazionistico subito da altri», si attuerebbero infatti proprio gli invocati principi di effettiva uguaglianza e di capacità contributiva.

Viene richiamata la sentenza della Corte n. 126 del 1979, osservando che comunque spetterebbe al legislatore, nell'ambito di scelte politiche riservate alla sua discrezionalità, di tener conto degli effetti della svalutazione della moneta ai fini della tassazione.

Quanto alla questione relativa ai poteri concessi ai Comuni di determinazione del momento iniziale ai fini del calcolo dell'imposta in parola, tali poteri troverebbero giustificazione nella diversità dei territori e quindi nella disomogeneità degli incrementi di valore. Inoltre sarebbero stati posti dal legislatore specifici limiti («tipi di comuni» e «ambiti temporali del periodo di riferimento»), così che il margine di scelta in un regime di «predeterminazione normativa» non sarebbe in contrasto con l'art. 23 Cost.

Considerato in diritto

1.1 — La legge 5 marzo 1963, n. 246 istituì una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, dettando le relative modalità di applicazione.

Tale normativa venne abrogata, in tempo successivo, con l'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e l'introduzione della diversa imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

1.2 — Il Collegio *a quo* si duole che la legge non avesse tenuto conto, mediante appositi correttivi, dei valori dell'inflazione ed in particolare, poi, che fosse stato attribuito ai Comuni di stabilire autonomamente il momento iniziale di determinazione dell'incremento, sì da ingenerare, ai fini dei valori tassabili, differenze tra un ente impositore e l'altro.

Tutto ciò secondo l'ordinanza contrasterebbe quanto agli effetti inflattivi, di cui la norma non mostra d'avere tenuto conto, con l'art. 53 della Costituzione, mentre la diversità nei termini impositivi tra comuni avrebbe violato gli artt. 3 e 23 precedenti.

2.1 — La questione non è fondata.

La Corte ebbe già a ritenere la normativa in parola coerente con i contenuti degli artt. 3 e 23 della Costituzione. Si osservava (sentenza n. 44 del 1966) che il sistema adottato rispondeva ad assicurare una imposizione atta a rispecchiare la situazione propria a ciascun Comune, lungi in tal modo da pretese violazioni del principio d'eguaglianza. Né gli enti impositori avevano a fruire di un potere illimitato, tale da porsi in contrasto con la riserva di legge garantita dall'art. 23.

Le suesposte considerazioni vanno tuttora ritenute valide, nulla essendovi da manifestare in contrasto e, si badi bene, ora per allora.

2.2 — Non sussiste neppure l'asserita violazione dell'art. 53, dal momento che valgono le considerazioni in generale della richiamata sentenza n. 44 secondo cui l'aver assoggettato determinate categorie di contribuenti, obiettivamente determinate, al pagamento dell'imposta in parola non risultava, per ciò stesso, in violazione dei principi tutelati con il ridetto art. 53.

D'altronde, se è vero che la successiva normazione dal 1972, sopra richiamata, riconobbe e introdusse meccanismi di salvaguardia dei fenomeni inflattivi, con le vicende che ne seguirono (cfr. sentenze n. 126 del 1979 e n. 239 del 1983) tutto questo concerne un sistema d'imposizione successivo e diverso che non può certo essere riferito — come sembra invece trasparire dall'ordinanza di rimessione — ai contenuti di una normativa antecedente — quella ora in esame — recante criteri applicativi propri alle finalità cui era chiamata ad assolvere.

Conclusivamente, pertanto, la questione va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), nonché della legge nel suo complesso, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1243

N. **424**

Ordinanza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale degli enti soppressi trasferito alle regioni - Trattamento di quiescenza e previdenza - Dipendenti cessati anteriormente all'entrata in vigore della legge - Ricongiunzione senza oneri - Mancata previsione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale nel ricorso proposto da Muran Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), nella parte in cui, per il personale trasferito alle Regioni, non prevede l'applicazione della ricongiunzione senza oneri anche a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima della entrata in vigore della legge stessa, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che oggetto del giudizio *a quo* è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricongiunzione gratuita dei servizi, già riscattati con ricongiungimento oneroso in precedenza soddisfatto;

che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione deducendo la razionalità della scelta della decorrenza del beneficio;

Considerato che non può dirsi in sé irrazionale o irragionevole l'innovazione con cui — restando essa fuori dall'ambito proprio degli adeguamenti del trattamento pensionistico — vengono disposte le modalità del particolare beneficio della gratuità nella ricongiunzione dei servizi in parola;

che infatti la fissazione di un momento di decorrenza consegue, in genere, nel caso di modificazione normativa, anche se ciò comporti, nel tempo, differenziazioni agevolative nei confronti di una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire temporale elemento diversificatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1244

N. **425**

Ordinanza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Ulteriori indagini - Inerzia-inottemperanza totale o parziale del p.m. - Specifico meccanismo procedurale sostitutivo - Mancata previsione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 289/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 127).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 31 dicembre 1990, il 23 febbraio 1991, il 4 febbraio 1991, il 16 febbraio 1991 e il 19 marzo 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte rispettivamente ai nn. 345, 353, 359, 420 e 496 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 24 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con cinque ordinanze del 31 dicembre 1990, del 4 febbraio 1991, del 16 febbraio 1991, del 23 febbraio 1991 e del 19 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale: il primo, nella parte in cui non prevede alcuno specifico meccanismo procedurale sostitutivo dell'inerzia-inottemperanza totale o parziale del pubblico ministero a fronte dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che disponga, *ex* art. 409, quarto comma, ulteriori indagini e nella parte in cui non sembra evidenziare la natura cogente ed imperativa, nei confronti dell'autorità giudiziaria requirente destinataria del precetto, della proposizione «A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse»; il secondo, perché non sancisce l'obbligatorietà dell'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, di cui al primo comma dello stesso articolo, quando, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, sia stata constatata da parte del detto procuratore generale l'inerzia-inottemperanza del pubblico ministero di grado inferiore ai dettami dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari *ex* art. 409, quarto comma;

che, con le due ultime ordinanze, il giudice *a quo* censura anche, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art. 127 del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), «in quanto non comprende nell'elenco delle notizie di reato trasmesse infrasettimanalmente dalla segreteria del P.M. alla P.G. anche i casi di indagini preliminari non espletate»;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni in parte identiche, donde la riunione dei relativi giudizi;

che in ordine alle prime due censure la Corte si è già pronunciata dichiarandole manifestamente infondate (v. ordinanza n. 289 del 1991);

e che le ordinanze di rimessione non adducono argomentazioni nuove o diverse da quelle allora esaminate;

che, quanto alla denuncia dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), la medesima *ratio decidendi* dell'ordinanza n. 253 del 1991, dove si è precisato che l'intervento del procuratore generale è destinato «unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di appurare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono costituzionalmente imposti al pubblico ministero», vale a ritenere manifestamente infondata anche tale questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1245

N. 426

Ordinanza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Fissazione dell'udienza preliminare - Atto dovuto a fronte della richiesta del p.m. *ex* art. 416 - Medesima *ratio decidendi* di pronunce relative a questioni già dichiarate manifestamente infondate (cfr. ordinanza nn. 234 e 256 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 417).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gigli Carletto ed altro, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha, con ordinanza del 12 dicembre 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 417 del codice di procedura penale, nella parte in cui rende la fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini preliminari atto dovuto a fronte della richiesta del pubblico ministero formulata *ex* art. 416 dello stesso codice;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 234 del 1991, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 418, primo comma, e 419, sesto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione (dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui impedisce al giudice ogni sindacato sulla scelta operata dal pubblico ministero, laddove l'art. 455 del codice di procedura penale gli consente di rigettarne la richiesta di giudizio immediato;

e che, con ordinanza n. 256 del 1991, ha, fra l'altro, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma della Costituzione (sempre dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui rende obbligatoria l'udienza preliminare, inibendo al giudice per le indagini preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte dell'autorità giudiziaria requirente, mentre, al contrario, l'art. 455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero;

che la medesima *ratio decidendi* delle pronunce ora ricordate vale a dichiarare manifestamente infondata anche la questione ora proposta dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con la quale si censura — fra l'altro non del tutto correttamente sottoponendo al vaglio di questa Corte l'art. 417 del codice di procedura penale, dedicato ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio — l'assenza di ogni possibilità di sindacato da parte del giudice in ordine alla richiesta del pubblico ministero quanto alla fissazione dell'udienza preliminare;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1246

N. **427**

Ordinanza 18-22 novembre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Procedibilità - Questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 377/1991) - Richiamo alla declaratoria d'illegittimità costituzionale del c.d. degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. (sentenza n. 81/1991) - Richiamo ulteriore alle sentenze nn. 66 e 183 del 1990, alla ordinanza n. 305/1991 e alla sentenza n. 176/1991 - Delitto punibile con la pena dell'ergastolo - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 438).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Iaconis Vincenzo ed altra, ordinanza iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27 ottobre 1990

pronunciata nel corso dell'udienza preliminare a carico di persona imputata del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato e che il giudice dell'udienza preliminare «possa dar luogo a giudizio abbreviato anche contro il dissenso del pubblico ministero»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che le questioni sono già state esaminate dalla Corte che le ha dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 377 del 1991, sulla base del richiamo alla sentenza n. 81 del 1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice (v. anche sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, ordinanza n. 305 del 1991);

che, peraltro, nella specie, risulta contestato il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale è prevista la pena dell'ergastolo;

e che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale («Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta»);

che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo *a quo* (v. ordinanza n. 412 del 1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1247

N. **428**

Ordinanza 20-22 novembre 1991

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 384 del 15 ottobre 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 384 del 15 ottobre 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della sentenza n. 384 del 1991;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 384 del 1991 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel «Ritenuto in fatto», al punto 1., primo capoverso, dopo le parole «...a favore degli enti di gestione delle», in luogo di «delle partecipazioni statali» deve leggersi «partecipazioni statali»; al punto 1., secondo capoverso, dopo le parole «...che autorizza i predetti enti», in luogo di «reperire» deve leggersi «a reperire»; al punto 1., quarto capoverso e al punto 2., primo capoverso, dopo le parole «legge 5 agosto 1978», in luogo di «n. 568», deve leggersi «n. 468»;

2) nel «Considerato in diritto», al punto 4.2., quarto capoverso, dopo le parole «... una diversa impostazione», in luogo di «non globale» deve leggersi «globale»; al punto 4.2, quinto capoverso, dopo le parole «... l'emissione di prestiti», in luogo di «... e, anche», deve leggersi «... anche»; al punto 4.2, quinto capoverso, dopo le parole «(sent. n. 1 del», in luogo di «1961» deve leggersi «1966»; al punto 4.2, settimo capoverso, dopo le parole «...tali indirizzi,», in luogo di «coordinati», deve leggersi «pur coordinati»; al punto 4.3, primo capoverso, dopo le parole «...dagli indirizzi interpretativi della», in luogo di «della giurisprudenza costituzionale», deve leggersi «giurisprudenza costituzionale»; al punto 4.3, terzo capoverso, dopo le parole «...nè l'altro carattere (flessibilità...», in luogo di «...delle determinazioni nel momento attuativo», deve leggersi «...nel momento attuativo».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1248

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 48

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 novembre 1991
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Puglia - Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, concernente norme sulla contabilità regionale - Riapprovazione di legge rinviata dal Governo a maggioranza semplice anziché a maggioranza assoluta come prescritto dall'art. 127 della Costituzione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1989 e 154/1990.

(Delibera legislativa consiglio regione Puglia dell'11 ottobre 1991).

(Cost., artt. 117 e 119).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata a maggioranza semplice dal consiglio regionale l'11 ottobre 1991, comunicata al commissario del Governo il 18 ottobre 1991, e recante «modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, concernente norme sulla contabilità regionale».

Con telegramma 21 giugno 1991 il Governo ha rinviato la delibera legislativa poi riapprovata, con rilievo relativo dall'art. 6, secondo e terzo comma, di essa.

La delibera legislativa impugnata non può essere qualificata «nuova», dal momento che esplicitamente lascia «inalterati tutti gli altri (rispetto all'art. 6) articoli non osservati in sede di rinvio». Malgrado ciò, essa è stata approvata con maggioranza non «assoluta» (venti voti favorevoli su cinquanta), quindi con violazione dell'art. 127 della Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989 punto 4, e n. 154/1990 punto 4). Né alcun rilievo può essere riconosciuto alla circostanza che il nuovo testo ha, in qualche misura, tenuto conto del rilievo governativo.

Il motivo che precede è assorbente. In via logicamente subordinata si aggiunge che il testo del riapprovato art. 6 cospicuamente si discosta (e non soltanto quanto ai commi numerati 2 e 3) delle norme recate dall'art. 20 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e quindi contrasta con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Significativo il confronto tra la normativa ipotizzata nella delibera legislativa impugnata e la disciplina di residui passivi contenuta nel «sostituito» art. 71 della legge regione Puglia 30 maggio 1977, n. 17.

Per quanto precede si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera legislativa regionale impugnata.
Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 ottobre 1991

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

91C1219

N. 49

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 1991
(delle provincia autonoma di Bolzano)

Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitività delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza provinciale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera.

(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 9 e 20; 9, primo comma, nn. 3 e 8; 15; 16, primo comma, e titolo VI).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 6545 del 4 novembre 1991, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 4 novembre 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale

(rep. n. 16236) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

FATTO

1. — La provincia autonoma di Bolzano è titolare — in base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione di ampie ed incisive competenze (ben più ampie ed incisive di quelle spettanti alle regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 117 della Costituzione) per ciò che concerne la disciplina delle attività imprenditoriali che si svolgono nel proprio territorio.

Infatti la provincia autonoma ricorrente è titolare, in base agli artt. 8, n. 9 e n. 20, e 16 dello statuto, di competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di «artigianato» e di «turismo ed industria alberghiera»; inoltre, in virtù degli artt. 9, n. 3 n. 8, e 16 dello statuto, è titolare di competenze legislative ed amministrative concorrenti in materia di «commercio» e di «incremento della produzione industriale» (per quest'ultima competenza v. anche art. 15 dello statuto).

Le suddette competenze legislative ed amministrative sono nella piena disponibilità della provincia ricorrente, anche in virtù della intevenuta emanazione delle norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie, contenute in particolare nei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278; 31 luglio 1978, n. 1017; 24 marzo 1981, n. 228; 19 novembre 1987, n. 526.

Nell'esercizio delle suddette competenze, la provincia autonoma di Bolzano ha ripetutamente ed ampiamente legiferato in materia.

Essa ha emanato diverse leggi dirette ad incentivare le attività delle imprese ricadenti nelle competenze provinciali, ed in particolare per favorirne l'innovazione tecnologica e l'aumento della produttività. A questo proposito si possono ricordare, in particolare, le leggi provinciali 14 dicembre 1974, n. 34 (Spese contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale); 7 gennaio 1977, n. 6 (Concessione di contributi alla «Cooperativa di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano»); 13 novembre 1986, n. 27 (Credito al Commercio); 12 agosto 1951, n. 1 (Assistenza creditizia all'artigianato); 13 agosto 1964, n. 11 (Concessione di contributi alla «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano»); 25 luglio 1975, n. 36 (Proroga ed aumento degli interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano); 26 marzo 1982, n. 11 (Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano); 8 settembre 1981, n. 25 (Interventi finanziari della provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale); 24 marzo 1982, n. 9 (Anticipazione finanziaria per mutui agevolati al settore industriale); 11 marzo 1986, n. 13 (Interventi della provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale); 22 agosto 1973, n. 23 (Provvidenze per la ricettività alberghiera); 13 agosto 1986, n. 25 (Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera); 25 novembre 1982, n. 38 (Rifinanziamento e ulteriori modifiche alla legge prov. 22 agosto 1973, n. 23).

2.1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991 è stata pubblicata la legge 5 ottobre 1991, n. 317, dal titolo «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

Come si legge nel primo comma dell'art. 1, finalità della legge n. 317/1991 è quella di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese (praticamente di tutte le piccole imprese escluse quelle agricole, come si desume dal secondo comma dell'art. 1), con «particolare» (ma non esclusivo) riguardo ad aspetti quali: la diffusione e lo sviluppo di nuove tecnologie, lo sviluppo di organizzazione consortili le cooperative fra piccole imprese, la diffusione e lo sviluppo di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese, ecc. [art. 1, primo comma, lettere da *a)* ad *e)*].

La legge, che si compone di 43 articoli, si suddivide in 8 capi, il primo dei quali si intitola «Finalità e campo di applicazione». Oltre all'art. 1 già ricordato, tale capo contiene gli artt. 2 e 3 che disciplinano la costituzione di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali (tali società finanziarie — ai sensi dell'art. 1, quarto comma — sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 della legge: cioè di un credito di imposta). Il capo primo contiene anche un art. 4 che affida al Ministero dell'industria i controlli sulle dichiarazioni inviate dalle imprese per ottenere i benefici di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9 (crediti di imposta) e 12 (contributi in conto capitale); ed inoltre (commi 3 e segg.) gli affida i compiti di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese.

2.2. — Il capo II della legge (artt. 5 e 14) si intitola «Interventi per la diffusione dell'innovazione». L'art. 5 individua tassativamente ed analiticamente quali siano gli investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni previste dagli artt. 6 e 12. L'art. 6 stabilisce appunto una agevolazione per gli investimenti innovativi — costituita da un credito di imposta in misura percentuale del costo dell'investimento — che fra l'altro (in base al terzo comma) non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla stessa legge o da altre norme, ivi comprese quelle stabilite dalle province autonome di Trento e Bolzano. A loro volta, ulteriori agevolazioni, anch'esse costituite da crediti di imposta in vario modo commisurati, sono stabilite dai successivi artt. 7 (credito di imposta relativo ai costi di acquisizione di «servizi reali»), 8 (credito di imposta relativo agli utili reinvestiti in spese di ricerca) 9 (credito di imposta relativo all'incremento delle partecipazioni assunte dalle già ricordate società finanziarie di cui all'art. 2). L'art. 10, anch'esso già ricordato, disciplina la presentazione al Ministero dell'industria delle dichiarazioni delle imprese ai fini della concessione del credito di imposta, la concessione del beneficio da parte del Ministero, ecc.; in particolare (decimo comma) vi si prevede l'emanazione da parte del Ministero di norme d'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 10.

L'art. 11 contiene disposizioni relative alla configurazione ed al regime dei suddetti crediti di imposta ai fini della formazione del reddito di impresa, ed in genere ai fini tributari.

L'art. 12 prevede e disciplina dei contributi in conto capitale che — su richesta delle imprese interessate — possono essere concessi, sempre dal Ministero dell'industria, invece dei crediti di imposta di cui gi artt. 6 e 7.

L'art. 13 disciplina a sua volta il potere di revoca delle agevolazioni da parte del Ministro ove non sussitano le condizioni previste dagli artt. 3, 5, 7, 8, 9 e 12.

Infine l'art. 14 disciplina varie forme di «agevolazioni per la diffusione commerciale», specie all'estero.

2.3. — Il capo III della legge (Partecipazione ad azioni comunitarie e disposizioni per le aree territoriali svantaggiate) si compone di due soli articoli.

L'art. 15 disciplina la concessione di contributi per investimenti in zone fatte oggetto di azioni comunitarie cofinanziate (come definite dal primo comma). In particolare il terzo comma stabilisce (analogamente al già ricordato terzo comma dell'art. 6) che tali contributi non sono comulabili con quelli previsti dalle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il successivo art. 16 contiene disposizioni a favore delle imprese situate in aree territoriali svantaggiate, ed in particolare stabilisce a loro favore un aumento del cinquanta per cento delle agevolazioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 della legge in questione.

2.4. — Il successivo capo IV della legge si intitola «Consorzi e società consortili tra piccole imprese». Di esso vengono in evidenza, ai fini del presente ricorso, specialmente gli articoli da 17 a 24 e da 27 a 28.

In particolare l'art. 17 prevede la costituzione di consorzi e di società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese aventi lo scopo di «fornire esse servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate», i quali sono ammessi a godere dei benefici dei successivi artt. 20 e 24.

Il successivo art. 18 disciplina poi la composizione dei consorzi e delle società consortili, e l'art. 19 ne disciplina in modo analitico l'oggetto delle attività da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate.

A sua volta l'art. 20 disciplina l'erogazione di contributi in conto capitale ai suddetti consorzi e società consortili, per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'art. 19. L'art. 20 disciplina in modo estremamente dettagliato l'erogazione dei contribti che viene fatta formalmente «dalle regioni», ma a seguito di una approvazione delle richieste di finanziamento che è riservata dalla legge (artt. 21, quarto comma) al Ministro dell'industria. L'art. 22 determina l'ammontare del contributo di cui all'art. 20, e le modalità di liquidazione; ne stabilisce la cumulabilità con i benefici previsti anche dalle leggi delle province autonome (terzo comma); e prevede inoltre l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, di concerto col Ministro del tesoro, di norme di attuazione degli artt. 19, 20, 21 e 22 (quinto comma). L'art. 23 estende inoltre i benefici *ex* art. 20 anche ai soggetti (diversi dai consorzi di cui agli artt. 17 e 18 della stessa legge n. 317/1991) previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste). Infine l'att. 24 stabilisce che gli istituti di credito di cui all'art. 19 della legge n. 949/1952 possono concedere finanziamenti agevolati per la promozione delle attività di cui al suddetto art. 19, e disciplina inoltre il limite di tali finanziamenti, il loro concorso con i contributi in conto capitale *ex* art. 22, e le modalità di concessione.

L'art. 27 della legge n. 317/1991 stabilisce che i contributi di cui ai suddetti artt. 20 e 22 possono essere concessi (per le attività analiticamente indicate dal settimo comma dell'art. 27) anche a società consortili a capitale pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 (art. 27, nono comma); si prevedono anche qui un regolamento ministeriale contenente norme di attuazione dell'art. 27 (undicesimo comma); infine (tredicesimo comma) anche qui si stabilisce la cumulabilità dei contributi con le agevolazioni finanziarie disposte anche dalle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano.

Sia per quanto riguarda le agevolazioni *ex* art. 20, sia per quelle *ex* art. 27, il successivo art. 28 della legge n. 317/1991 ne prevede e disciplina la revoca nel caso che i programmi incentivati nonsiano stati attuati entro tre anni.

2.5. — Il capo V della legge n. 317 (artt. 29 e 35) si intitola «Consorzi di garanzia collettiva fidi». Vi si prevede, all'art. 31, il reintegro da parte dello Stato di una quota delle perdite subite a causa di interventi dei fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese di cui all'art. 30. L'art. 29 definisce quali debbono essere gli scopi sociali di tali organismi (prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti; attività di informazione, consulenza ed assistena alle imprese per il reperimento di finanziamenti, ecc.). Anche il terzo comma dell'art. 31 prevede la cumulabilità di tali banefici con quelli previsti allo stesso titolo dalle leggi delle province autonome di Tento e Bolzano.

L'art. 32 disciplina la concessione dei suddetti contributi, che è riservata alla competenza del Ministro del tesoro (il quale ha anche il potere di stabilire con propri decreti la ulteriore disciplina). L'art. 33, a sua volta, disciplina i contributi per i consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi *ex* artt. 29 e 30, che concorrono alla formazione di fondi interconsortili di secondo grado. Essi possono beneficiare di un contributo dello Stato nella misura minima del ciquanta per cento delle quote rispettivamente apportate al fondo interconsortile (art. 33, primo comma). Lo stesso art. 33 prevede poi, al quarto comma, l'emanazione da parte del Ministro del tesoro di un decreto per disciplinare ulteriormente le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi; ed al sesto comma stabilisce una particolare disciplina per i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da cooperative artigiane.

Infine l'art. 34 ammette ai contributi in conto capitale di cui al già esaminato art. 22, primo e secondo comma (contributi per il sostegno dei consorzi di servizi) anche i centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla CEE, ed i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale.

2.6. Il capo VII della legge n. 317/1991 si intitola Disposizione varie. Di esso viene in evidenza, ai fini del presente ricorso, l'art. 26 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). Tale articolo stabilisce, al secondo comma, che le regioni (e quindi anche la provincia autonoma ricorrente) debbono individuare le aree dei «distretti industriali» (come definiti dal primo comma) sulla base di un decreto del Ministro dell'industria che fissa gli indirizzi ed i parametri di riferimento. Per le aree così individuate il terzo comma dell'art. 36 consente il finanziamento da parte delle regioni di progetti innovativi concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato fra le regioni ed i consorzi di sviluppo industriale operanti in tali aree.

I successivi quarto e quinto comma dell'art. 36 stabiliscono, rispettivamente, la natura di enti pubblici economici dei consorzi di sviluppo industriale, e quali sono le loro specifiche funzioni.

2.7. — Viene infine in evidenza ai fini del presente ricorso il capo VIII della legge n. 317/1991 (Copertura finanziaria), che è costituito dal solo art. 43. In esso si stabilisce (in particolare commi da 1 a 5) che gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, primo comma, 27 e 33 gravano sul «fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; ed inoltre (terzo e sesto comma) che spetta al Ministro dell'industria di ripartire le somme fra gli interventi previsti dalla legge.

3. — La surriferita disciplina contenuta nella legge n. 317/1991 incide evidentemente nelle competenze statuariamente riservate alla provincia autonoma di Bolzano in materia di artigianato, di turismo ed industria alberghiera (osserviamo fin d'ora, a questo proposito, che l'industria turistica rientra indubbiamente nelle imprese commerciali e di servizi di cui all'art. 1, secondo comma, lett. *b*), della legge n. 317/1991, come risulta chiaramente anche dalla classificazione delle imprese di recente stabilita dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88); ed inoltre in materia di commercio ed incremento della produzione industriale.

Se si potesse sostenere l'inapplicabilità della legge n. 317/1991 nei suoi confronti, in tal caso la provincia autonoma di Bolzano non avrebbe, evidentemente, alcun motivo di lamentare una lesione delle proprie competenze. Ma non sembra che ciò possa sostenersi, atteso che, come si è visto, numerose disposizioni della legge n. 317/1991 (in particolare artt. 6, terzo comma; 15, terzo comma; 22, terzo comma; 27, tredicesimo comma; 31, terzo comma) dispongono in ordine alla cumulabilità o meno delle agevolazioni e contributi disciplinati dalla stessa legge n. 317/1991 con quelli analoghi disciplinati dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Motivo per cui, dovendosi ritenere che la legge in questione sia applicabile anche alla provincia autonoma di Bolzano, questa ne impugna gli articoli e le disposizioni dianzi richiamate, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 9 e 20; 9, primo comma, nn. 3 ed 8; 15; 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. n. 670/1972) e relative norme d'attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278; 31 luglio 1978, n. 1017; 24 marzo 1981, n. 228; 19 novembre 1987, n. 526 (anche in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); nonché violazione dei principi sull'autonomia finanziaria provinciale stabiliti, oltre che dall'art. 15, dal titolo VI dello statuto T.-A.A. (spec. artt. 75 e 78) come modificati ed integrati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (spec. art. 5).

1. 1. — Come si è visto, la finalità della legge n. 317/1991 è quella di promuovere lo sviluppo e l'innovazione delle piccole imprese, industriali, artigiane, commerciali, turistiche e di servizi, mediante la concessione di contributi ed agevolazioni, anche fiscali, a carico di un fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Tale legge, ed in particolare le norme di essa già precedentemente indicate, incidono dunque sulle competenze provinciali in materia di artigianato, turismo ed industria alberghiera, commercio ed incremento della produzione industriale; nonché, come ora si vedrà, sulla autonomia finanziaria della provincia autonoma ricorrente.

La lesione delle competenze provinciali in materia (esclusive e concorrenti) operata dalla disciplina legislativa impugnata rileva sotto diversi e concorrenti profili.

In primo luogo la provincia ricorrente deve censurare il fatto stesso che la legge impugnata (spec. artt. 1-10, 12, 14-24, 27, 29-31, 33-34, 36) stabilisce e disciplina essa stessa nel dettaglio i requisiti di ammissibilità delle piccole imprese alle agevolazioni, ed i settori di attività finanziabili, senza lasciare spazio alcuno alla provincia per valutare autonomamente quali siano le effettive esigenze economico-sociali nel territorio provinciale. La qual cosa, evidentemente è incompatibile con la titolarità da parte della provincia non solo di competenze esclusive per ciò che riguarda le piccole imprese artigianali, turistiche ed alberghiere, ma anche con la titolarità di competenze concorrenti per quanto riguarda le altre piccole imprese commerciali ed industriali, e per quanto riguarda la disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (competenza, quest'ultima, che si fonda anche sull'art. 65 del d.P.R. n. 616/1977, e che risulta violata in particolare dall'art. 36 della legge impugnata).

Tanto più evidente e grave, poi, risulta la violazione delle competenze provinciali per il fatto che — come si è visto in precedenza — la provincia ha già legiferato in materia, stabilendo una disciplina rispetto alla quale si sovrappone in modo incompatibile quella della legge statale impugnata (solo per fare un esempio, e riservandoci di farne altri in una successiva memoria, si confronti la disciplina delle agevolazioni stabilita dagli artt. 5 e 8 con quella della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, sugli interventi provinciali «in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale»). Inoltre per il fatto che in vari casi la disciplina legislativa statale impugnata stabilisce la incompatibilità fra le agevolazioni ivi previste e quelle stabilite dalla normativa provinciale, ovvero ne limita in vario modo la cumulabilità (v. artt. 6, terzo comma; 15, terzo comma; 22, terzo comma; 27, tredicesimo comma; 31, terzo comma; della legge impugnata).

1.2. — Sotto un ulteriore e concorrente profilo la disciplina impugnata viola palesemente le suddette competenze provinciali (anche quelle concorrenti) per il fatto che essa non si limita a disciplinare dettagliatamente i vari aspetti della materia in questione, ma per di più riserva ad autorità centrali di Governo ogni potestà concernente gli interventi da essa legge contemplati.

La disciplina legislativa impugnata, infatti, oltre a riservare ad organi dello Stato la modifica e l'aggiornamento dei requisiti di ammissibilità delle piccole imprese alle agevolazioni come pure dei limiti delle agevolazioni e dei contributi, così pure riserva allo Stato praticamente tutte le attività istruttorie e di verifica sulle domande di concessione, la adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione di benefici, il potere di revoca degli stessi, ecc... A questo riguardo vengono in particolare evidenza specialmente gli artt. 1, sesto comma; 7, secondo comma; 8, secondo e quinto comma; 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, della legge n. 317/1991.

1.3. — Anche la emanazione della normativa di ulteriore dettaglio e di attuazione della disciplina stabilita dalla legge n. 317/1991 è riservata, come si è visto, a regolamenti ministeriali (v. spec. artt. 10, decimo comma; 21, settimo

comma; 22, quinto comma; 27, undicesimo comma; 33, quarto comma). Cosa, questa, del tutto incompatibile con i principi costituzionali relativi al riparto delle competenze normative fra Stato e regioni e province autonome, principi che precludono la emanazione di regolamenti governativi, e meno che mai ministeriali, nelle materie di competenza regionale o provinciale [cfr. anche art. 17, primo comma, lett. *b)*, della legge n. 400 del 23 agosto 1988].

1.4. La disciplina legislativa impugnata (spec. articoli da 6 a 11), come già si è visto in precedenza, stabilisce delle agevolazioni per le piccole imprese sotto forma di crediti di imposta, rilevanti ai fini I.R.P.E.F., I.R.PE.G., I.L.O.R. ed I.V.A.

In tal modo la disciplina legislativa impugnata incide negativamente sui flussi tributari assegnati dallo statuto alla provincia autonoma ricorrente, per il finanziamento delle attività di propria competenza.

Risultano dunque violati da tale disciplina legislativa, in particolare, gli artt. 75 e 78 dello statuto (che garantiscono alla provincia una quota percentuale del gettito delle suddette imposte riscosse nel territorio provinciale), e più in generale i principi di autonomia finanziaria della provincia stabiliti (oltreché dall'art. 119 della Costituzione dal titolo VI dello statuto T.-A.A., come modificato ed integrato dalla legge n. 386/1989.

1.5. — Si è visto come l'art. 43 della legge impugnata faccia gravare gli oneri derivanti dai vari interventi previsti dalla legge sul «fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982. L'art. 43 non stabilisce criteri e modalità per la ripartizione del fondo e per l'assegnazione di una quota a favore della provincia ricorrente.

Viceversa, proprio perché gli interventi fizanziati dall'art. 43 attraverso il suddetto fondo speciale sono tutti di competenza provinciale, il rispetto della autonomia finanziaria della provincia ricorrente e dei relativi principi statutari, imponevano che una quota del fondo venisse trasferita alla provincia stessa, peché la medesima ne potesse disporre al fine di potere essa stessa adottare gli interventi in questione. In particolare risultano violati dall'art. 43 della legge impugnata i principi stabiliti dall'art. 5 della citata legge n. 386/1989, in base ai quali, appunto, le province autonome «partecipano alla ripartizione di fondi speciali per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» (art. 5, primo comma).

1.6. — Infine, un ulteriore vizio di incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata (in particolare ancora dell'art. 43 della legge n. 317/1991) discende dalla violazione dell'art. 15 dello statuto T.-A.A.

Infatti l'art. 15, primo comma, dello statuto stabilisce che il Ministero dell'industria deve assegnare alle province autonome di Trento e di Bolzano «quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intese tra lo Stato e la provincia».

Non vi è dubbio che la legge n. 317/1991 sia diretta ad incrementare (anche) le piccole imprese industriali: basta considerare, per tutti, l'art. 1, primo comma, lett. *b)*, e secondo comma, lett. *a)*. Pertanto tale legge rientra certamente nella ipotesi dell'art. 15 dello statuto.

Ma la legge n. 317/1991 non prevede l'assegnazione alla provincia ricorrente (d'intesa con la stessa) di alcuna quota degli stanziamenti da essa previsti per gli interventi finanziari diretti a favorire l'incremento delle piccole imprese industriali. Essa pertanto (spec. l'art. 43) è comunque incostituzionale per violazione dell'art. 15 dello statuto, nonché dei principi statutari relativi all'autonomia finanziaria provinciale indicati in rubrica.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare l'incostituzionalità in parte qua, *delle impugnate disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

Roma, addì 8 novembre 1991

Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

91C1220

N. 694

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 novembre 1991) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da Scaletta Angelo

Pensioni - Previsione per i pensionati statali che prestino lavoro alle dipendenze di terzi, oltre che dell'indennità integrativa speciale, anche della differenza tra il trattamento minimo I.N.P.S. e l'importo della pensione in godimento - Mancata previsione, viceversa, della possibilità, per il titolare di due pensioni, di percepire, oltre l'indennità integrativa speciale per una pensione, anche l'integrazione al minimo per l'altra pensione il cui importo sia inferiore al minimo stesso - Ingiustificato deteriore trattamento del titolare di due pensioni rispetto al pensionato che presti lavoro dipendente presso terzi - Incidenza sul principio della adeguatezza della retribuzione (anche differita).

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha adottato la seguente n. 153/91 sul ricorso in materia di pensione civile iscritto al n. 1851/C del registro di segreteria, proposto da Scaletta Angelo, nato il 18 aprile 1927 a Catania, avverso il provvedimento della direzione provinciale del tesoro di Catania n. 4727 notificato il 5 luglio 1989.

Rappresentato e assistito il ricorrente dall'avvocato Giuseppe Nastasi e presso lo studio dell'avvocato Armando Buttitta elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Sacro Cuore, n. 3.

Uditi all'udienza del 20 febbraio 1991 il relatore consigliere dott. Mariano Grillo ed il p.m. in persona del vice-procuratore generale dott. Giovanni Coppola.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 17 novembre 1989, Scaletta Angelo impugna il provvedimento n. 4727, senza data, con il quale la direzione provinciale del tesoro ha disposto il recupero della somma di 9.199.942 sulla partita di pensione n. 6763474, per integrazione al minimo INPS percepita indebitamente dal 1° maggio 1987 al 30 gennaio 1989 coevamente alla fruizione della pensione tabellare iscrizione n. 3945932.

Contestualmente al ricorso viene avanzata istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato che è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 57/1990 del 13 marzo-12 aprile 1990.

Il 4 gennaio 1990 si è costituita per la direzione provinciale del tesoro l'avvocatura dello Stato che ha successivamente depositato memoria di comparsa in data 3 marzo 1990.

La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del recupero sulla pensione n. 6763474, anche con riferimento a pronunce della Corte costituzionale, in considerazione del fatto che le predette somme sono state percepite in buona fede. L'avvocatura dello Stato controdeduce contestando la buona fede del ricorrente che ha omesso la comunicazione cui era tenuto ai sensi degli articoli 30 e 34 della legge 29 aprile 1976 n. 117 e che in ogni caso era a conoscenza della provvisorietà della liquidazione degli emolumenti per annotazione contenuta sull'assegno di conto corrente postale di serie speciale. Inoltre la direzione provinciale del tesoro avrebbe legittimamente operato la revisione entro i termini previsti dall'art. 9, secondo comma della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Il ricorso perviene all'odierno giudizio su istanza del procuratore generale, depositata il 20 luglio 1990, per decreto del presidente di questa sezione del 14 settembre 1990.

Con memoria prodotta l'8 febbraio 1991 il ricorrente, previa precisazione che l'integrazione ai minimi INPS è stata negata sulla pensione privilegiata n. 3945932, anziché come erroneamente indicato sulla pensione n. 6763474, insiste sulle domande già proposte e sull'accoglimento del ricorso, assumendo la illogicità della integrazione al minimo in costanza di contemporaneo trattamento retributivo di servizio, e la perdita della stessa integrazione in costanza di altro trattamento pensionistico e sostiene le proprie ragioni con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 12 febbraio 1981.

Si oppone alle regioni addotte dalla direzione provinciale del tesoro in quanto l'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428, attiene ad ipotesi diversa da quella in contestazione ed in ogni caso l'invocato termine di due anni, che legittimerebbe l'azione di recupero, riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 1988. Comunque l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ammette il recupero solo in caso di dolo del dipendente nel caso di specie non sussistente. Sul punto sostiene tale considerazione con riferimento alla sentenza n. 383 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale ed a quella del consiglio di Stato, sez. sesta, n. 1139 del 17 ottobre 1989, quest'ultimo in particolare afferma che la clausola «salvo conguaglio» non esclude la buona fede del dipendente stesso, allorché tale formale cautela non indichi quale, fra le molteplici voci retributive, sia suscettibile di riconsiderazione definitiva. Conclude precisando che la dicitura «con riserva di revisione», figura solo sui tagliandi di maggio e novembre 1988 e maggio 1989 della pensione n. 6763474 e mia su quella n. 3945932.

All'udienda il p.m. rileva che allo stato trova applicazione l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 che nel disporre la non cumulabilità dell'indennità integrativa speciale tra la retribuzione da attività lavorativa e trattamento di pensione, prevede l'integrazione al minimo della pensione, e non lo prevede nel caso in cui il pensionato non presti più attività lavorativa, ma goda di un doppio trattamento pensionistico.

Il p.m. eccepisce l'irrazionalità di tale trattamento e propone che la questione sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, estende ai pensionati statali che prestino opera retribuita presso terzi le limitazioni già introdotte alla percezione dell'indennità integrativa speciale dall'art. 99, C.V., del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici e prevede tuttavia che di detta indennità sia fatto salvo l'imorto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In applicazione delle norme predette lo Scaletta, titolare di pensione privilegiata a carico dello Stato, in costanza di attività di servizio alle dipendenze del comune di Catania, ha fruito dell'integrazione al minimo sul trattamento pensionistico statale perdendolo all'atto della percezione di pensione a carico della CPDEL, vedendosi porre a carico la somma di 9.199.942, quale differenza tra il trattamento minimo INPS e l'importo della pensione in godimento per il periodo dal 1° maggio 1987 al 30 luglio 1989 durante il quale ha goduto del doppio trattamento di pensione.

Il p.m. ha eccepito l'irrazionalità dell'art. 17 della legge n. 843/1978 e propone che venga sollevata questione di legittimità costituzionale.

Sia pure rappresentata in termini estremamente sintetici la sezione ritiene che la questione non sia manifestamente infondata.

Assume rilievo la circostanza dell'implicita esclusione e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti più opera retribuita, come si verifica nel caso sottoposto all'odierno giudizio, sulla quale la sezione non può non constatare la evidente irrazionalità dell'art. 17 della legge già citata, di una norma cioè che, mentre attribuisce titolo alla integrazione al minimo al dipendente in attività di servizio, che come tale percepisce l'indennità integrativa speciale, la nega invece al dipendente che, come nel caso di specie, se ne vede privato al cessare dell'attività di servizio diventando titolare di due pensioni e perciò, in buona sostanza trovandosi in una situazione deteriore rispetto a quella goduta in precedenza.

Considera altresì la sezione che se la indennità integrativa speciale non rappresenta sólo un mezzo di adeguamento del trattamento pensionistico alle variazioni al costo della vita, ma anche il mezzo per assicurare un «minimo» sufficiente e necessario per le esigenze vitali del pensionato, come del resto è desumibile dalla stessa previsione legislativa di integrabilità dell'indennità integrativa speciale, il diverso e più sfavorevole trattamento riservato a chi fruisce di un doppio trattamento pensionistico appare ancor più arbitrario ed irrazionale in quanto contrasta con i precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La rilevanza della questione è di tutta evidenza, perché allo Stato il ricorso andrebbe respinto, mentre da una eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale conseguirebbe per il ricorrente il riconoscimento del suo diritto alla integrazione al minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conclusivamente la sezione reputa di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e data la chiara rilevanza della questione il giudizio deve esere sospeso con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ricorrente ed al p.m. e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto in Palermo nella Camera di consiglio del 20 febbraio 1991.

Il presidente f.f.: CECI

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, addì 26 agosto 1991

Il direttore della segreteria: DAIDONE

90C1230

N. 695

Ordinanza emessa il 23 aprile 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dalla corte di appello di Roma nel provvedimento civile vertente tra Cavatorta Angelo ed altra e amministrazione finanziaria dello Stato

Tributi in genere - Termini di prescrizione e decadenza - Proroga (per il mancato funzionamento degli uffici finanziari) fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto con cui il Ministro delle finanze accerta la durata dell'irregolare funzionammento degli uffici - Mancata previsione di un termine per la emanazione del decreto di proroga - Conseguente possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di prorogare senza limiti i termini di prescrizione o decadenza per la riscossione dei tributi - Creazione nei confronti dell'amministrazione di un ingiustificato privilegio.

(D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 418 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1987, posta in decisione all'udienza collegiale del 9 aprile 1991 e vertente tra cavatorta Angelo e Cavatorta Teresa elettivamente domiciliati in Roma, p.le Clodio n. 14 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Graziani che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti, appellanti e amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del ministro in carica elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, appellata.

Oggetto: impugnazione decisione commissione tributaria.

Conclusioni per l'appellante:

«Voglia l'ecc.ma corte di appello di roma, riformare la sentenza della settima sezione della commissione tributaria di secondo grado di roma in data 27 marzo-10 aprile 1986 e conseguentemente accogliere il ricorso proposto avverso l'ingiunzione art. 19363 part. succ. loro notificata ad istanza dell'Ufficio registro successioni di Roma in data 10 maggio 1982. con vittoria di spese, funzioni ed onorari dei diversi gradi».

Per l'appellata:

«Si chiede, che l'impugnazione proposta da parte avversa venga dichiarata inammissibile e/o nel merito infondata. Vinte le spese».

IN FATTO E IN DIRITTO

1. — Il 10 maggio 1982 il ministero delle Finanze — ufficio registro successioni di Roma — notificava a Helena Elisabeth Costantino e Ruth Teschner ved. Costantino, entrambi residenti negli Stati Uniti d'America ingiunzione per il pagamento di L. 10.288.000 per l'imposta dovuta per la successione a Maria Teresa Labrano, all'attivo della quale figurava un immobile ubicato in Rapallo. Lo stesso atto era notificato «in via premunitaria e cautelativa» ad Angelo e Teresa Cavatorta e a Celidea Della Chiesa, domiciliati in Rapallo.

La successione di Maria Teresa Labrano era stata aperta il 2 febbraio 1961 e gli eredi avevano dichiarato per l'immobile il valore di L. 6.000.000, che però era stato successivamente elevato il 2 maggio 1968 dalla commissione provinciale a L. 20.000.000. In base a tale valore l'ufficio aveva liquidato l'imposta complementare in L. 5.757.000.

L'immobile era stato quindi trasferito ad Angelo e Teresa Cavatorta quali nudi proprietari e a Celidea della Chiesa quale usufruttuaria con atto in data 1° luglio 1972.

2. — Angelo Cavatorta, Teresa Cavatorta e Celidea Della Chiesa ricorrevano nei termini di legge eccependo che la pretesa proposta nei loro confronti dalla amministrazione finanziaria era tardiva e la Della Chiesa non era mai stata proprietaria dell'immobile sul quale gravava l'imposta di successione.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso. La decisione veniva però parzialmente riformata dalla commissione di secondo grado che riconosceva tempestiva (e quindi valida) l'ingiunzione nei confronti di Angelo e Teresa Cavatorta, affermando che con varie leggi tutti i termini di precisazione e decadenza erano stati prorogati sino al 12 dicembre 1980 e che quindi l'ingiunzione era stata notificata in tempo utile.

Quest'ultima decisione era impugnata innanzi a questa corte da Angelo e Teresa Cavatorta con atto notificato il 31 gennaio 1987.

3. — La pretesa dell'amministrazione finanziaria si fonda sull'art. 2772 del codice civile, che attribuisce privilegio ai crediti dello Stato «per ogni tributo indiretto .... sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce». Tale disposizione (cui corrisponde in tema di beni mobili, l'art. 2785 c.c.), a sua volta, si ricollega all'art. 68, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, secondo cui lo Stato «ha privilegio, secondo le norme stabilite dal codice civile, per la riscossione delle tasse di successione sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce». Quest'ultima norma (che è stata sostituita dall'art. 45, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante la nuova disciplina delle imposte di successione) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non dispone che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo Stato per la riscossione della imposta si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento» (Corte costituzionale 22 maggio 1974, n. 141). Deve pertanto ritenersi che il privilegio suddetto si estingue nel termine (triennale) stabilito dall'art. 86, secondo comma, dello stesso decreto (Cassazione 12 dicembre 1974, n. 4234), le cui disposizioni sono applicabili al presente giudizio in quanto l'apertura della successione di cui trattasi risale ad una data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina (art. 59, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

4. — Gli appellanti assumono che il termine in questione sarebbe interamente ed inutilmente decorso e che, pertanto, l'amministrazione finanziaria non potrebbe, a tale titolo, avanzare più alcuna pretesa nei loro confronti. La commissione tributaria di secondo grado sarebbe conseguentemente incorsa in errore per non aver rilevato la decadenza e la decisione impugnata dovrebbe conseguentemente essere riformata.

La censura in base alle disposizioni vigenti sarebbe infondata. È pacifico, infatti, che l'avviso di liquidazione è stato notificato agli eredi il 16 febbraio 1971, prima del trasferimento dell'immobile ai Cavatorta ed entro i tre anni dalla data in cui l'accertamento era divenuto definitivo (2 maggio 1968).

Il nuovo termine scadeva, pertanto, il 16 febbraio 1974 (art. 89, primo e ultimo comma, r.d. 1923 n. 3270, art. 2945, primo comma, c.c.), ma esso è stato successivamente prorogato, una prima volta fino al 31 dicembre 1975 (art. 1, decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito in legge 2 agosto 1974, n. 350) e poi, gradatamente, fino al 31 dicembre 1976 (art. 19, legge 2 dicembre 1975, n. 576), al 30 giugno 1977 (art. 1, decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, così come modificato dall'art. 1, legge 8 febbraio 1977, n. 16), al 31 dicembre 1977 (art. 5, decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito in legge 4 agosto 1977, n. 500) e al 16 febbraio 1981 (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1987, n. 914). Quindi, con decreto ministeriale 17 maggio 1982 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 145, del 28 maggio 1982), emanato ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770), recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, detto termine è stato ulteriormente prorogato fino al 7 giugno 1982 (art. 1, decreto-legge n. 498/61, citata).

5. — L'ingiunzione è stata notificata il 10 maggio 1982. L'impugnazione dovrebbe essere quindi respinta. Ma l'accoglimento di tale conclusione trova ostacolo in una più attenta considerazione delle norme applicate dall'amministrazione finanziaria per disporre, con il decreto ministeriale 17 maggio 1982, la proroga, dal 17 febbraio 1981 al 7 giugno 1982, del termine di esazione del credito.

Tale decreto, come si è già osservato, è stato emanato in base al decreto-legge 26 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770) «per disciplinare le situazioni che possono verificarsi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale». Secondo quanto stabilito dall'art. 1 di detto decreto «qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi» sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto, previsto dal successivo art. 3, con il quale il ministro delle Finanze accerta il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici.

Tali norme, nella loro primitiva formulazione, in vigore quando è stata disposta la proroga in esame, non prevedevano alcun termine per la emanazione (e la pubblicazione) del decreto di proroga. Poteva così accadere, ed in effetti è accaduto, che il decreto fosse pubblicato a notevole distanza di tempo dal periodo di irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il caso di specie è emblematico. la proroga è stata infatti disposta in relazione ad agitazioni di carattere sindacale manifestatesi il giorno 16 febbraio 1981 ma il decreto è stato pubblicato in gazzetta solo il 28 maggio 1982: è così avvenuto che, per un solo giorno di mancato funzionamento degli uffici è stata disposta una proroga di ben 471 giorni. E, come risulta dal prospetto dalla stessa avvocatura, quello in esame non rappresenta un caso isolato.

6. — Appare evidente che in tal modo l'amministrazione finanziaria era posta in condizioni di assoluto privilegio rispetto alla generalità dei creditori, potendo a propria discrezione prolungare, senza alcun limite, i termini stabiliti in via generale dalla legge, per l'esercizio dei propri diritti frustrando così quell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici che giustifica l'estinzione, per decorso del tempo, di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito (Corte costituzionale 10 giugno 1966, n. 63).

Il legislatore si è reso conto della grave lacuna della disciplina contenuta nel decreto-legge n. 498/1961 ed è corso ai ripari prevedendo che la proroga debba essere disposta «entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento» (art. 2, legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha sostituito con una nuova formulazione il testo originario dell'art. 3 del citato decreto-legge).

7. — A partire dalla entrata in vigore della nuova disposizione gli inconvenienti lamentati non possono ; tanto più verificarsi.

Resta però il periodo anteriore, al quale si riferisce la presente vertenza. Ed in relazione ad esso è non manifestamente infondato il dubbio che la disciplina dettata dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, prima delle modifiche apportate dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contrastasse con il principio di eguaglianza davanti alla legge sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Detto principio, invero, ha ormai assunto il valore di una clausola generale, espressione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte costituzionale 30 novembre 1982, n. 204), che consente di sindacare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, verificando non solo che essi non operino discriminazioni espressamente vietate (e, cioè, distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, etc.) ma anche la «ragionevolezza» della disciplina dettata, da controllare valutando concretamente l'adeguatezza dei motivi che hanno indotto il legislatore ordinario a differenziare (o ad equiparare) il trattamento giuridico di determinate situazioni.

Orbene, anche a voler ritenere che il peculiare rilievo degli interessi alla cui cura è preposta l'amministrazione finanziaria giustifichi una disciplina diversa da quella stabilita in via generale dal legislatore è fortemente dubbio che tali peculiarità possano far ritenere «ragionevole» una normativa come quella in esame, che consentiva alla amministrazione finanziaria di prolungare a propria discrezione e senza alcuna limitazione, i termini stabiliti dalla legge per l'eseercizio dei propri diritti.

Il dubbio è rilevante poiché investe norme la cui applicabilità si profila necessaria ai fini della definizione del presente giudizio: una eventuale dichiarazione di incostituzionalità di dette disposizioni renderebbe infatti la proroga disposta con il decreto ministeriale 17 maggio 1982 illegittima e renderebbe conseguentemente intempestiva la notifica della ingiunzione.

8. — Per le considerazioni sopra esposte appare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 primo comma, costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni, sulla legge 28 luglio 1961, n. 770) nel testo in vigore prima delle modificazioni apportatre con la legge 25 ottobre 1985, n. 592. .

Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte costituzionale previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770) nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 23 aprile 1991

Il presidente: AIELLO

Il cancelliere: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria l'8 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: (firma illeggibile)

91C1231

N. 696

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rosati Italo, in proprio e n.q., ed altri contro il Ministero dell'interno.

Impiego pubblico - Dipendenti civili del Ministero dell'interno provenienti dal soppresso ruolo dei segretari di polizia, immessi nel suddetto ruolo a seguito di concorso e svolgenti mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali - Mancata estensione ad essi dei benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. n. 319/1972 (sul riordinamento delle *ex* carriere speciali) - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340; legge 1° aprile 1981, n. 121, in relazione al d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; legge 7 agosto 1985, n. 427, art. 8, sesto comma; legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 960/1989 proposto dal sig. Italo Rosati (in proprio e quale procuratore di: Carmelo Dinaccio, Vincenzo Zampetti, Mario Miglietta, Vito Maggiore, Giorgina Girardi, Gennaro Pagano, Vincenzo D'Errico, Pietro Drogo, Giovanni Monaco, Natale Costa, Salvatore Falletta, Ferdinando Sasso, Vincenzo Mellace e Giuseppe Riccio) e dai sig.ri: Anna Maria Moielli, Mario Riccardi, Remigio Meo, Ubaldo Salvatori, Luigi Vesce, Francesco Iacovelli, Carmelo Bognanni, Amedeo De Angelis, Lucio De Angelis, Arminio Scialoja, Bruno Labricciosa, Aurelio Massimi, Luigi Chiavelli, Vittorio Seminara, Renato Taby, Angiolino Di Gregorio, Giovanni Cerasi, Francesco Paolo Russi, Costantino Sciarra, Gaetano Pepe, Gaetano Lieto, Giovanni Librandi, rappresentati e difesi dall'avv. Celestino Biagini, presso cui hanno eletto domicilio in Roma, via Belsiana, 90, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato presso cui è per legge domiciliato per l'annullamento del diniego di applicazione dei benefici *ex* d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, opposto con note, identiche e datate 3 febbraio 1989 (Div. II Prot. n. /T/3849), dal direttore generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e, comunque, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'estensione dei benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. n. 319/1972;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 6 dicembre 1990 il relatore consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, l'avv. Biagini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Lettera per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorso è proposto da un gruppo di dipendenti del Ministero dell'interno, con atto notificato il 31 marzo 1989, depositato il 12 aprile successivo.

Costoro, premettono di essere stati assunti negli anni 1960 come segretari di polizia nel ruolo della carriera di concetto della pubblica sicurezza previsto dalla legge 20 febbraio 1958, n. 98:

di aver dovuto superare concorsi prevedenti tre prove scritte (in diritto amministrativo e costituzionale, diritto penale e diritto privato), una prova orale (su nove materie) ed un corso di formazione presso la questura;

di essere confluiti nel «ruolo della carriera di concetto amministrativa» unitamente ad altri impiegati provenienti dalla carriera esecutiva ed a seguito di selezioni di ben diversa natura a seguito della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

di essere attualmente inquadrati nell'VIII qualifica funzionale in applicazione del d.P.R. n. 340/1982;

di aver effettivamente, in tutta la loro carriera svolto funzioni analoghe a quelle del troncone di concetto della (soppressa) carriera speciale di ragioneria (unica carriera speciale dell'amministrazione dell'interno);

di avere, con istanza 22 dicembre 1988, fatto richiesta, all'amministrazione di appartenenza, di estensione della normativa di favore contenuta nelle leggi 17 febbraio 1985, n. 17 (art. 14-*bis*),7 agosto 1985, n. 427 (art. 8, sesto comma) e 17 dicembre 1986, n. 890 (art. 3) e cioè sostanzialmente di accordare loro i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319/1972 (sul riordinamento delle *ex* carriere speciali);

che la suddetta istanza è stata respinta con nota ministeriale 3 febbraio 1989, sulla base dell'affermazione che «l'implicita riserva di legge esistente in materia, deducibile dal fatto che le norme di cui si invoca l'estensione sono contenute in atti formali del Parlamento impedisce che tali benefici possano formare oggetto di semplice provvedimento amministrativo».

In diritto il diniego espresso sarebbe viziato per i seguenti motivi:

Eccesso di potere per errore nei presupposti ed erronea motivazione, nonché errata interpretazione ed applicazione di legge:

la mancata estensione ai ricorrenti dei benefici richiesti non farebbe altro che mantenere una palese ingiustizia perpetrata ai danni della categoria, attesa l'identità della situazione rispetto a quelle contemplate dalle disposizioni richiamate. Invero ritengono i ricorrenti che le leggi in questione siano suscettibili, per la parte che interessa, di interpretazione analogica o applicazione estensiva.

In difetto, le norme citate in premessa non si sottrarrebbero al sospetto di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto non estendono i benefici *ex* d.P.R. n. 319/1972 a quanti, come gli attuali ricorrenti, versino in condizioni perfettamente identiche a quelle dei beneficiari espressamente previsti nelle tre leggi citate.

La questione pertanto dovrebbe essere rimessa alla Corte costituzionale.

2. — L'amministrazione, costituitasi in giudizio contesta la possibilità di una interpretazione analogica o di applicazione estensiva, ribadendo che trattasi di materia che richiede specifica disciplina legislativa e contestando, nelle linee generali, la coincidenza delle mansioni con quelle delle *ex* carriere speciali di concetto.

3. — Con successiva memoria in data 23 novembre 1990 i ricorrenti ribadiscono le ragioni difensive con ulteriori argomenti, in particolare attraverso una dettagliata analisi delle norme succedutesi nel tempo in ordine alla loro specifica posizione onde dimostrare la riconducibilità, per via analogica, a quella dei dipendenti delle *ex* carriere di concetto.

DIRITTO

1. — Come precisato in narrativa, il ricorso è proposto da un gruppo di dipendenti del Ministero dell'interno i quali provenienti dal soppresso ruolo dei segretari di polizia di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, trasferiti all'amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, ed attualmente ivi

inquadrati nell'VIII qualifica funzionale si dolgono della denegata attribuzione, in loro favore, dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 (sul riordinamento delle *ex* carriere speciali) cui assumono di avere diritto in quanto:

a) versano in condizione analoga agli appartenenti alle *ex* carriere speciali quanto a forma di reclutamento (concorso articolato su tre prove scritte ed una orale professionalmente e istituzionalmente impegnative) e funzioni conferite ed espletate per tutto il tempo del servizio;

b) la loro posizione è equiparabile a quella dei colleghi dell'amministrazione finanziaria, della ragioneria generale dello Stato e delle direzioni provinciali del tesoro che in forza di espressa previsione normativa sono stati ammessi ai benefici suddetti (rispettivamente art. 4, comma 14-*bis*, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, che ha convertito con modificazioni il d.-l. 17 dicembre 1984, art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890).

Gli interessati hanno formulato all'uopo apposita domanda, ricevendone espresso diniego con provvedimenti tutti coincidenti in cui non è posto in dubbio lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle *ex* carriere speciali, solo contestandosi la possibilità di accesso alla normativa di favore in difetto di apposita disciplina.

2. — Ai fini della rilevanza della questione proposta non si rinvengono allo stato questioni pregiudiziali preclusive dell'esame, nel merito, dell'impugnazione.

Neanche ritiene il collegio di dovere prendere preliminarmente in esame l'eccezione difensiva circa il mancato svolgimento di funzioni adeguate, atteso che tale affermazione — del tutto generica — non trova riscontro nella motivazione degli atti impugnati i quali fanno esclusivo riferimento alla carenza della normativa, oltretutto esprimendo il rammarico dell'amministrazione di non poter soddisfare la pretesa dei richiedenti, e che d'altra parte le attribuzioni della categoria non possono *de plano* desumersi dagli artt. 17 e 172 del t.u. n. 3/1957, cui fa rinvio (nelle linee generali) l'art. 5 della legge n. 1116/1966, dovendosi invece avere riguardo alle funzioni agli stessi attribuite ai sensi dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, ed espressamente mantenute agli appartenenti del soppresso ruolo dei segretari di polizia «fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza» dal medesimo art. 5 della legge citata.

Appare pertanto sufficiente, per i fini che qui interessano la non contestata appartenenza dei ricorrenti ad una categoria assimilabile, sul piano dei requisiti e dei presupposti, ad altre diverse amministrazioni per le quali, con disposizioni transitorie contenute in leggi speciali sono stati riconosciuti estensibili «i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319».

Con formula coincidente in tutti i testi normativi individuati dagli interessati (leggi nn. 17 e 427 del 1982 e 890/1986 cit.) tali estremi e presupposti vengono fatti consistere:

nell'essere — i beneficiati — appartenenti al personale delle soppresse carriere di concetto;

nell'aver sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte nelle materie professionali e di istituto;

nell'avere svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali.

5. — Peraltro corretto è il rilievo dell'amministrazione secondo cui «l'implicita riserva di legge esistente in materia deducibile dal fatto che le norme di cui si invoca l'estensione sono contenute in atti formali del Parlamento, impedisce che tali benefici possano formare oggetto di semplice provvedimento amministrativo.

Osserva infatti il collegio che la norma di base (di cui è richiesta l'applicazione) conferisce il beneficio ai soli appartenenti alle *ex* carriere speciali, mentre per quanto concerne le disposizioni che tali benefici hanno esteso a categorie assimilabili, sono norme speciali, indirizzate ad appartenenti a singole amministrazioni (oltretutto di natura transitoria) e come tali non suscettibili di interpretazione estensiva (in favore di soggetti appartenenti ad amministrazioni diverse) o applicazione analogica.

6. — Peraltro non può non darsi atto ai ricorrenti che — nella coincidenza delle posizioni — appare fortemente iniquo e sperequativo che il riconoscimento venga operato nei confronti di talune e non di altre categorie di pubblici dipendenti.

La questione tuttavia è mal posta dai ricorrenti, in quanto il contrasto con le norme ed i principi costituzionali (così come la lesione delle loro posizioni) non deve rinvenirsi nelle leggi speciali che rispettivamente riordinano il personale (di concetto) dell'amministrazione finanziaria, della ragioneria generale dello Stato e delle direzioni provinciali del tesoro, bensì nello stesso testo del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, contenente il nuovo ordinamento dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e prima ancora nella legge di delega (art. 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nella parte in cui non prevedono che siano estesi i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, nei confronti degli appartenenti al personale di concetto del già soppresso ruolo dei segretari di

polizia, i quali abbiano conservato le funzioni previste dall'art. 2 della legge n. 98/1958 anche successivamente al trasferimento all'amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1116/1966, e che abbiano sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto.

Così individuata la fonte normativa lesiva delle posizioni dei ricorrenti, appare rilevante la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 ed in relazione alle citate leggi nn. 17 e 427 del 1985 e 890/1986) del d.P.R. n. 340/1982 e della legge delega n. 121/1981 art. 40, e deve pertanto essere sollevata d'ufficio ad integrazione e più corretta formulazione della questione proposta dagli interessati.

Osserva infatti il collegio che seppure è vero che spetta al legislatore, a suo insindacabile giudizio, di individuare categorie di soggetti ai quali conferire particolari benefici, la soglia della discrezionalità si arresta per sconfinare nell'arbitrio, allorché, in presenza di un disegno unitariamente e globalmente rivolto ad individuare, in sede di riordinamento delle amministrazioni, situazioni equiparabili ad altre, al fine di conferire alle medesime identico trattamento, si trascuri di prenderne in considerazione alcune per le quali ricorrano i medesimi requisiti e presupposti.

Tale è la situazione degli attuali ricorrenti in rapporto a quelle delle amministrazioni sopra citate, ed identica è, nelle linee generali, la situazione di «riordine» dell'amministrazione di appartenenza nel cui ambito avrebbe dovuto individuarsi l'analogia della posizione rispetto agli appartenenti alle *ex* carriere speciali.

Per cui non vi è dubbio che una volta individuati dallo stesso legislatore fenomeni sperequativi derivanti da situazioni omologhe (personale di concetto con mansioni direttive analoghe a quelle degli appartenenti alle *ex* carriere speciali ed ammesso all'impiego con prove altrettanto qualificate e selettive) non può più ritenersi né discrezionale né insindacabile la mancata diffusione della scelta perequativa in tutti i settori (e non in alcuni soltanto) delle amministrazioni in cui l'ingiustificata disparità di trattamento sia venuta a determinarsi.

È pertanto giustificato il sospetto di illegittimità costituzionale formulato dai ricorrenti anche se, a giudizio del collegio, deve essere integrato d'ufficio nei termini sopra precisati.

Dalla soluzione dell'anzidetta questione dipende altresì l'esito della domanda in questa sede proposta, sicché il giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (e per quanto occorre della legge 1° aprile 1981, n. 121), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, comma quattordicesimo-*bis *della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (che ha convertito con modificazioni il d.-l. 17 dicembre 1984), 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, nella parte in cui il d.P.R. n. 340/1982 anzidetto non ha disposto con norma transitoria che nei confronti dei dipendenti civili del Ministero dell'interno provenienti dal soppresso ruolo dei segretari di polizia, immessi nel suddetto ruolo a seguito di concorso con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto e che abbiano svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali, siano estesi i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, e rispettivamente nella parte in cui la citata legge di delega non ha disposto che il legislatore delegato statuisse in tal senso in sede di riordinamento dell'amministrazione civile dell'interno;*

Sospende il giudizio in corso ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 6 dicembre 1990

Il presidente: CAMOZZI

Il consigliere: MILLEMAGGI COGLIANI

Pubblicata mediante deposito in segreteria, addì 27 maggio 1991.

Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

91C1232

N. 697

Ordinanza emessa il 21 marzo 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da Pallone Mario contro la u.s.l. n. 18 di Catanzaro.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle u.s.l. - Dirigenti sanitari - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione così come stabilito per i primari ospedalieri - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 350/1991 proposto da Pallone Mario rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Pallone e Aurelio Mauro, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Catanzaro, via Alessandro Turce, 31, per l'annullamento della delibera n. 30 del 29 ottobre 1990 con la quale l'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro ha rigettato l'istanza prodotta dal ricorrente per il mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, allo scopo di raggiungere i quaranta anni di servizio ai fini pensionistici; nonché della comunicazione da parte della prefata u.s.l. (prot. 441/r.a. del 28 gennaio 1991) circa i contenuti di detta delibera;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché gli atti tutti della causa;

Vista l'istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Udito il relatore dott. Paolo Passoni e uditi altresì gli avv. A. Pallone ed A. Mauro per il ricorrente, alla camera di consiglio del 21 marzo 1991;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con il gravame in questione il ricorrente espone di essere medico di ruolo in servizio presso l'u.s.l. n. 18 di Catanzaro, con svolgimento di funzioni apicali di dirigente sanitario. Con istanza del 3 settembre 1990 il dott. Pallone ha chiesto alla amministrazione sanitaria di appartenenza il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, al fine di raggiungere i quaranta anni lavorativi per i connessi benefici pensionistici. Quanto sopra, evitando così il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e cioè alla data del 16 maggio 1991.

L'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, con deliberazione del 29 ottobre 1990, ha rigettato la sopracitata istanza nella duplice considerazione che l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 prevede per i sanitari il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimoanno di età, e che allo stato manca una espressa previsione di legge che statuisca l'equiparazione della dirigenza medica alla dirigenza statale (beneficiata in soggetta materia con l'art. 1, comma quarto-*quinquies*, della legge 28 febbraio 1990, n. 37).

A sostegno del gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1. — Violazione dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, della legge 28 febbraio 1990, n. 37, in connessione con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l'art. 83 del d.P.R. n. 761/1979; in buona sostanza, il ricorrente ritiene che ai sensi dell'ultima norma citata (in base alla quale al personale sanitario si applicano le disposizioni del testo unico 3/57 sul personale civile dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni), i benefici attribuiti *ex* legge n. 37/1990 ai dirigenti dello Stato devono intendersi *ope legis* estensibili anche alla dirigenza sanitaria, al contrario di quanto ritenuto dall'u.s.l. 18 di Catanzaro.

2. — In via subordinata, illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 per violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede, similmente a quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 37/1990 per i dirigenti statali, che il personale medico delle u.s.l. possa fruire — sussistendone i medesimi presupposti — del beneficio del mantenimento in servizio per raggiungere il massimo della pensione.

Durante la pendenza del giudizio in esame è peraltro entrata invigore la legge 19 febbraio 1991, n. 50, che emana disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.

Alla camera di consiglio del 21 marzo 1991 la parte ricorrente ha insistito sull'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della delibera impugnata.

Il tribunale con ordinanza collegiale n. 303 del 21 marzo 1991 ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, una volta deciso l'incidente di costituzionalità sollevato con la presente ordinanza relativamente agli articoli 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50.

DIRITTO

1. — Occorre preliminarmente rilevare come l'espansione alla dirigenza medica dei benefici pensionistici già previsti in via esplicita per la dirigenza statale e scolastica, non possa argomentarsi a mezzo di mera interpretazione estensiva dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 37/1990; non giova dunque al ricorrente invocare il rinvio al testo unico impiegati civili dello Stato 3/57 e successive modifiche, posto dall'art. 83 del d.P.R. n. 761/1979 sullo stato giuridico del personale uu.ss.ll.; quest'ultima norma esclude infatti dalla *relatio* quanto nel decreto medesimo espressamente disciplinato, ciò in quanto l'età di collocamento a riposo del personale u.s.l. trova puntuale regolamentazione nell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, denegando così ogni rinvio dinamico in soggetta materia alla normazione vigente per i dirigenti civili dello Stato.

Del resto la recente legge 19 febbraio 1991, n. 50, recando espresse disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente, ha indirettamente confermato l'esclusione del medesimo da pregresse normative di analogo contenuto, afferenti a diverse categorie di pubblici impiegati.

Inoltre, la questione di costituzionalità dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 subordinatamente prospettata dal ricorrente potrebbe ritenersi superata almeno per la dirigenza medica dalla citata legge n. 50/1991, al cui interno deve ora intendersi trasposto ogni rilievo di ingiusto trattamento nei confronti degli altri dirigenti medici esclusi dai benefici riservati ai soli primari di ruolo.

2. — Il collegio considera pertanto che la citata novella legislativa n. 50/1991 rappresenta un elemento determinante che si innesta nella pendente vicenda contenziosa, condizionandone il relativo esito.

Il primo comma dell'art. 1 statuisce che «I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età», mentre l'art. 3, primo comma, delimita l'applicabilità dei benefici *de quibus* «... ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge» (20 febbraio 1991).

La disposizione non consente dunque utilità specifiche nella sfera giuridica del ricorrente, riferendosi ai soli primari ospedalieri di ruolo, con esclusione pertanto degli altri medici di vertice e *precipue* dei dirigenti sanitari.

Come sarà più ampiamente specificato in seguito, il collegio sospetta circa la conformità alla Costituzione di detta norma, nella parte in cui il beneficio del massimo pensionabile a mezzo di mantenimento in servizio oltre i sessantacinque e non oltre i settanta anni di età viene limitato — all'interno del personale medico apicale — ai soli primari di ruolo, fatte salve le particolari normative di favore per i sovraintendenti sanitari e per i direttori sanitari che alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate (e non è comunque questo il caso del ricorrente, art. 5 del d.-l. n. 402/1982).

2.1. — Circa l'effettiva rilevanza della nuova normativa sul giudizio in corso, potrebbero sorgere dubbi ove si considerasse che l'atto reiettivo impugnato dal ricorrente (ed a fortiori la stessa istanza di parte alla quale quest'ultimo si riferisce) è stato redatto sulla base del contesto normativo allora esistente, in assenza pertanto della legge di cui ora si sospetta la conformità costituzionale; in questo senso, il giudice amministrativo dovrebbe ponderare le proprie statuizioni indipendentemente da normative che risultassero posteriori sia all'istanza che al suo formale rigetto, ferma restando beninteso — quale che sia l'esito del gravame pendente — il potere dell'interessato di attivarsi nuovamente sulla base dello *ius superveniens* (impugnando ove del caso l'ulteriore provvedimento negativo che l'Amministrazione dovesse reiterare).

La legge 19 febbraio 1991, n. 50, risulta infatti successiva all'adozione degli atti impugnati, pertanto non censurabili alla luce della sopravvenuta normativa, la quale — sempre secondo la tesi in questione — non potrebbe comunque rilevare nel giudizio in corso neanche sotto il profilo sintomatico di una sospetta incostituzionalità.

2.2. — Il collegio esprime peraltro discordanza in ordine alla delineata lettura della vicenda processuale in esame, nella precipua considerazione che la giurisdizione esclusiva di pubblico impiego radicatasi nel giudizio in esame impone più accurata indagine in ordine al tipo di sindacato devoluto al giudice amministrativo in soggetta materia; trattandosi infatti di un vaglio giudiziale esteso al rapporto giuridico, questo tribunale ritiene che la pretesa azionata dal ricorrente (asserito diritto al mantenimento in servizio oltre i sessantacinque anni di età) non trova inesorabile definizione una volta posti in essere i provvedimenti reiettivi specificamente impugnati, i quali — seppure in ipotesi legittimi in relazione alla normativa vigente al momento della loro adozione — non risultano sufficienti ad arrestare ulteriori accertamenti sulla fondatezza della pretesa medesima, anche sulla base di eventuali normative sopravvenute nelle more del giudizio.

Ove pertanto — in via meramente ipotetica e semplificativa — la nuova legge n. 50/1991 avesse riconosciuto il beneficio del mantenimento in servizio oltre i sessantacinque anni anche ai dirigenti sanitari (e non solo, come realmente è avvenuto, per i primari ospedalieri), la pretesa del ricorrente avrebbe potuto trovare idoneo riconoscimento nel giudizio in corso, con relativo obbligo in capo all'amministrazione sanitaria di rispettare l'opzione conservativa del rapporto d'impiego oltre la «normale» data di collocamento a riposo.

Ciò vale dunque *ex* se a postulare rilevanza nel giudizio in corso della questione di costituzionalità della legge n. 50/1991 nella misura in cui beneficia solo una parte del personale medico apicale.

Diversamente opinando, in adesione alle formalistiche interpretazioni sopra delineate, il ricorrente vedrebbe comunque affievolire la rilevanza nel giudizio in corso della questione di costituzionalità in ordine all'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, senza poter però fruire di un conseguente sindacato giudiziale di non manifesta infondatezza sulla nuova legge causativa dell'affievolimento medesimo; infatti, come accennato supra *sub* 1, da una parte la sopravvenuta legge n. 50/1991 ha sia pure parzialmente colmato le carenze previsionali del personale medico in ordine ai benefici *de quibus*, dall'altra, la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente riguarda ora non più l'esclusione dell'intera categoria del personale medico dirigente rispetto alla dirigenza statale e scolastica, bensì — all'interno della prima categoria — l'esclusione del residuo personale sanitario con analoghe funzioni dirigenziali rispetto a personale medico con funzioni primariali.

3. — Così esternata la rilevanza nel presente giudizio *a quo* della sollevata questione di costituzionalità della legge n. 50/1991, il collegio esprime ora le motivazioni sintomatiche a sostegno della non manifesta infondatezza.

Le violazioni sospettate riguardano gli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

3.1. — La disparità di trattamento in esame afferisce alla mancata estensione a tutto il personale medico dirigente delle opzioni di proroga del servizio oltre i sessantacinque anni, opzione riservata — ai sensi dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 — ai soli primari ospedalieri di ruolo.

Sebbene il potere di deroga non postuli *ex necesse* sistematico contrasto costituzionale allorquando risulti preordinato a regolare specifiche e peculiari esigenze di settore, dette esigenze non sembrano peraltro evidenziate o comunque aliunde argomentabili.

Preesistenti discriminazioni applicative connesse a benefici di tardivo collocamento a riposo all'interno del personale medico di vertice, sono state infatti ritenute legittime dal giudice costituzionale solo ove la specifica *ratio* che le governa risulti finalisticamente non dilatabile alle categorie escluse (Corte costituzionale, sentenza n. 134/1986 in riferimento agli artt. 6 della legge n. 336/1964 e 5 della legge n. 402/1982).

Nel caso di specie, al contrario della precedente deroga di settore, da una parte la legge n. 50/1991 sembra aver non tanto disatteso, quanto più in radice superato la regola generale *ex* art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 sul collocamento a riposo del personale medico dirigente al compimento del sessantacinquesimo anno di età; dall'altra la denegata dilatazione dei citati benefici alle similari categorie escluse sembra non solo possibile ma logicamente necessaria, pena una sintomatica disparità di trattamento *ex* art. 3 della Costituzione.

È infatti da evidenziare come il primario ospedaliero risulti incardinato *ex* d.P.R. n. 761/1979 allegato 1, nel medesimo ruolo (sanitario), in equiparati profili professionali e nella medesima posizione funzionale (di vertice) del dirigente, sovrintendente e direttore sanitario, dai quali se ne differenzia solamente per la specifica funzione di diagnosi e cura rispetto a quella igienico-organizzativa propria delle altre categorie apicali escluse.

Si vuole pertanto rilevare che l'estraneità dai benefici *de quibus* dei medici apicali con funzioni igienico-organizzative e di contro l'inclusione dei soli medici apicali con funzioni di diagnosi e cura, non evidenzia rassicurante ponderazione del legislatore in ordine alla diversità di trattamento ormai radicatasi all'interno dello stesso personale medico di vertice, peraltro tipizzato da analoga preparazione di base, nonché da similari requisiti di vigoria ed impegno fisio-psichico, inidonei a giustificare differenti tempistiche di collocamento a riposo (per la sostanziale equiparazione sia in termini di ammissione a concorsi, sia in termini di attribuzioni e responsabilità di tutto il personale medico dirigente, cfr. artt. 19, 20, 63, quinto comma, del d.P.R. n. 761/1979).

3.2. — Oltre alla prospettata violazione dell'art. 3, la presente questione di costituzionalità investe anche gli artt. 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Carta. Il primo sotto il profilo del violato principio di un adeguato trattamento previdenziale di fine rapporto nei confronti di tutti i lavoratori, ed a fortiori, di quelli compresi all'interno di analoghe mansioni.

Trattasi di violazione logicamente collegata alla censura per disparità di trattamento *ex* art. 3, alla quale si fa rinvio soprattutto in relazione al delineato aspetto della totale equiparazione giuridica di tutte le funzioni mediche apicali.

3.3. — Quanto all'art. 97 della Costituzione, primo comma, la problematica in esame riguarda l'incidenza sul buon andamento amministrativo di eventuali disparità di tempi nel collocamento a riposo degli impiegati.

Questo tribunale considera al riguardo che il generale orientamento normativo mirato ad estendere a sempre maggiori categorie di lavoratori il trattenimento in servizio per finalità pensionistiche postuli comunque un positivo vaglio del legislatore in ordine all'efficienza professionale di detti impiegati durante i periodi lavorativi supplementari.

Non potrebbe infatti ragionevolmente sostenersi che le normative *de quibus* possano consentire proroghe in servizio di personale non ritenuto idoneo ad esprimere apprezzabili contributi professionali, e ciò anche alla luce del disposto limite invalicabile dei settanta anni, oltre il quale il legislatore ritiene inaffidabile — indipendentemente da ogni premura di carattere previdenziale — la prosecuzione del rapporto di impiego; anzi, proprio i «... riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro», ricordati dalla Corte costituzionale nelle sentenze numeri 461/89 e 444/90, evidenziano una piena compatibilità tutoria di esigenze previdenziali e di migliore andamento della p.a.; del resto, lo specifico onere di attivazione a carico del lavoratore orientato alla permanenza in servizio oltre i sessantacinque anni, tende a favorire una ponderata autovalutazione sull'efficienza lavorativa, in un'età assolutamente peculiare in cui positivi stimoli al lavoro possono garantire rendimenti di altissima qualità, causalmente collegati alla notevole esperienza professionale maturata negli anni.

In altre parole, se l'aspetto previdenziale risulta senza dubbio finalità prevalente nel consentire il tardivo collocamento a riposo del lavoratore (a ciò *apertis verbis* disposto), sussiste, seppure in via indiretta e conseguenziale, l'interesse pubblico a che la somministrazione periodica di somme di danaro all'impiegato avvenga per il maggior tempo possibile su base sinallagmatico-stipendiale, in cambio di energia lavorativa ancora utile e produttiva.

Sotto il citato profilo, inibire al pubblico impiegato la prosecuzione di un rapporto attivo con la p.a. entro tempi e modi consentiti per altri lavoratori in similare posizione, potrebbe costituire aperto sintomo violativo del precetto costituzionale di proficuo andamento dell'azione amministrativa.

4. — In via conclusiva si vuole evidenziare come la «lettura» della Carta debba ritenersi soggetta ad una *relatio* dinamica con il particolare momento storico-politico in considerazione, che si manifesta — nel suo aspetto più significativo e riassuntivo — nell'orientamento del legislatore volta per volta prevalente.

Nella disciplina in argomento, la primigenia regola generale statuiva il collocamento a riposo di tutti i pubblici impiegati al compimento del sessantacinquesimo anno di età, mentre carattere derogatorio presentavano quelle disposizioni (peraltro confortate dai necessari presupposti di peculiarità) che da una parte prevedevano — indipendentemente da specifiche finalità previdenziali — un diverso limite di età (volta per volta inferiore o superiore), dall'altra consentivano un trattenimento in servizio mirato ad ottenere il massimo della pensione.

Mentre i generali limiti di età per singole categorie non hanno subito novazioni normative di rilievo, altrettanto non può dirsi per i limiti di età elevabili solo fino all'apice pensionabile. È ormai diritto positivo consolidato quell'evoluzione legislativa — che si manifesta appunto con la seconda modalità di cui sopra — preordinata alla più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tanto da poter ormai raccordarsi ad un sopravvenuto principio normale, a deroga del quale sono ben possibili interventi normativi diversamente orientati, ma solo per cause specifiche direttamente argomentabili dalla *ratio legis*, pena la violazione primaria degli artt. 3 e 38, secondo comma, e quella per così dire secondaria e conseguenziale dall'art. 97, primo comma della Costituzione.

Nel caso di specie, alla tendenza generale a consentire a sempre più vaste categorie di pubblici impiegati l'opzione previdenziale in discorso, si è peraltro cumulata — ai sensi della legge n. 50/1991 — una previsione ad hoc per la categoria qui in esame (medici dirigenti), all'interno della quale la parziale previsione a favore di una sottocategoria (primari) sembra vieppiù minata da insanabile incostituzionalità relativamente alle sottocategorie escluse.

Il collegio ritiene pertanto che ricorrono i presupposti normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 1;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, sulla questione di costituzionalità degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, nella parte in cui non estende i benefici previdenziali disposti a favore dei primari di ruolo, anche al restante personale medico dirigente;

Sospende il giudizio promosso con ricorso n. 350/1991;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 marzo 1991.

Il presidente: CASTIGLIONE

Il consigliere: CALVERI *Il referendario relatore:* PASSONI

Depositata il 28 maggio 1991.

Il segretario generale: SICILIA

91C1233

N. 698

Ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'ufficio del registro di Portogruaro.

INVIM (imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) - Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione - Identità di soprattassa nelle due ipotesi - Mancata previsione della gradualità della sanzione in relazione all'effettiva gravità della violazione anche riguardo al tempo - Contrasto con i principi della legge delega.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo e ultimo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso prodotto dalla S.p.a. Veneta Immobiliare avverso la decisione n. 42 del 27 febbraio 1982 della commissione di primo grado di Venezia.

Letti gli atti.

Sentite le parti;

Udito il relatore avv. Carlo Tessier.

Ritenuto che con precedente ordinanza 6 ottobre 1983 la sezione aveva rimesso alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma, del d.P.R. n. 643/1972, per possibile contrasto con l'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 10, n. 11, della legge delega n. 825/1971;

Con ordinanza n. 57/1987 la Corte costituzionale, ordinava la restituzione degli atti a questa commissione affinché essendo entrata in vigore la legge 7 agosto 1982, n. 516, che dall'art. 31 prevede il condono delle sopratasse, ne valuti l'incidenza sulla controversia pendente e provveda «a puntuali nuove motivazioni sul punto della rilevanza con riferimento alla decisione precedente di primo grado»;

OSSERVA

Che la legge n. 516/1982 non è applicabile alla fattispecie in quanto la società contribuente ha già corrisposto alla data di entrata in vigore della legge, la sopratassa, per cui non opera nei di lei confronti il condono;

RILEVA

Che la decisione di primo grado ha posto il problema dei limiti di tolleranza oltre ai quali il ritardo opera quale sostanziale omissione della denuncia stessa; tutto ciò conferma le ragioni esposte da questa sezione colla precedente ordinanza di remissione, in ordine alla mancata gradualità della sanzione ed ai limiti di tempo ai quali deve essere accompagnata la graduazione onde evitare che l'eccessivo ritardo equivalga ad omissione;

Tutto ciò premesso e ritenuto rimette nuovamente alla Corte costituzionale gli atti del procedimento affinché si pronunci sulla sollevata questione di costituzionalità.

Venezia, 22 giugno 1988

Il richiedente: (firma illeggibile)

91C1234

N. **699**

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 dal tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Ferri Franco ed altro

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per averne preso visione in occasione della richiesta di patteggiamento di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Menomazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto ad imputati nei cui confronti il collegio non ha avuto conoscenza dei risultati delle indagini preliminari.

(C.P.P. 1988, art. 34, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 135; c.p.p. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale contro: Ferri Franco + 1.

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/89, in relazione agli articoli 444, 446 del c.p.p., 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal difensore di Ferri Franco;

Sentito il difensore dell'altro imputato che si è associato ed il p.m. che si è opposto;

Ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale non tanto dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989, quanto all'art. 34 del c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, laddove questo non prevede tra le ipotesi di incompatibilità anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia preso visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989 nel caso in cui sia stata avanzata richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e questa sia stata rigettata oppure accolta con riferimento ad uno solo dei coimputati;

che difetti, questo Collegio giudicante ha dovuto prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. per poter dividere nella richiesta di patteggiamento avanzato soltanto dal coimputato Cupiolo Basilio richiesta rigettata come da separata ordinanza;

che, pertanto tale fatto appare farsi in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. n. 24, risultando il diritto di difesa di entrambi gli imputati compromesso o menomato, dalla circostanza che questo Tribunale abbia avuto conoscenza delle risultanze delle indagini preliminari svolte dal p.m. dovendo infatti il giudice, per il principio informativo del nuovo codice di rito, non avere alcuna conoscenza degli atti che non possano far parte del fascicolo del dibattimento, poiché la prova deve formarsi esclusivamente nel dibattimento nel contraddittorio delle parti;

che, nel nuovo sistema, il rilievo assegnato alla terzietà del giudice è stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (sentenza della Corte costituzionale n. 496 del 15-26 ottobre 1990);

Considerato che la norma dell'art. 34 del c.p.p. così come formulata appare in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'anticipata cognizione degli atti compiuti dal p.m. determina una disparità di trattamento rispetto ad imputati nei cui confronti il Collegio non ha avuto occasione di conoscere, per ragioni d'ufficio, i risultati delle indagini preliminari;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale oltre che essere non manifestamente infondata, così come prospettata d'ufficio, appare altresì rilevante nel caso di specie, poiché questo stesso collegio, che dovrebbe svolgere il dibattimento nei confronti dei due imputati, ha già conosciuto e valutato, sia pure incidentalmente, gli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p., in relazione agli artt. 135 del d.lgs. n. 271/89, 444 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilità del giudice anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia avuto conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai sensi del citato art. 135 del d.lgs. n. 271/1989;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Ferri Franco e Cupaiòlo Basilio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 14 ottobre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

91C1235

N. **700**

Ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Lafronza Vincenzo

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con decreti del 28 marzo e 24 maggio 1991 il g.i.p. presso il tribunale di Bari disponeva il giudizio nei confronti di Lafronza Vincenzo e Malcangio Salvatore per i reati di concorso in truffa aggravata in danno dell'E.A.A.P. e di falso in scrittura privata, nella rispettiva qualità di funzionario responsabile dell'ente e di aggiudicatario di forniture di reattivi chimici all'impianto di Fortore di detto ente, il Lafronza anche dei reati di cui agli artt. 479 e 328 del c.p. ed il Malcangio altresì dei reati di falsa fatturazione e d'inadempienza di pubblica fornitura.

All'udienza del 18 settembre 1991 il difensore del Malcangio, munito di procura speciale, chiedeva per il proprio assistito l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ed il tribunale, disposta la separazione del giudizio nei confronti del Lafronza, provvedeva in conformità dopo aver acquisito il consenso ed il fascicolo del pubblico ministero; nel processo a carico del suddetto Lafronza il difensore ha di seguito eccepito l'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che per qualsiasi causa abbia preso conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di atti delle indagini preliminari, come indubitabilmente

è accaduto nella specie per il tribunale, che in sede di applicazione della pena al Malcangio ha di necessità acquisito il fascicolo del p.m. e sugli atti in esso contenuti ha fondato la decisione *ex* art. 444 del c.p.p. Sentite le parti e premesso che il difensore dell'imputato ha fatto implicito riferimento ai parametri fissati negli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, che si assume violati in quanto la fattispecie evidenzierebbe la lesione del principio di piena attuazione del sistema processuale accusatorio di cui alla legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e di quello del rispetto del giudice naturale, attesa l'accentuata «terzietà» del giudice in tale sistema e la conseguente esigenza di assicurare la certezza dell'imparzialità dello stesso attraverso l'esclusione di una valutazione preconcetta sul merito.

Ciò premesso, il tribunale rileva che per il caso in esame devono trovare applicazione i principi già dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 496 del 15-26 ottobre 1990.

Pur sottolineando che «il rilievo assegnato alla terzietà del giudice è stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari», la Corte ha precisato che nell'ottica della delega (art. 2, direttiva n. 67) «non ogni attività precedentemente svolta vale a radicare l'incompatibilità», ma che certamente questa si sostanzia, nei casi non specificamente previsti dalla normativa, quando il giudice nelle precedenti fasi abbia compiuto una valutazione di contenuto dei risultati delle indagini preliminari.

Orbene, se ciò consente di affermare che la mera conoscenza degli atti del fascicolo del p.m. non comporta di per sé l'incompatibilità denunciata (è *sub iudice* la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del c.p.p., riferita al giudice del riesame), è per contro manifestamente fondato il rilievo sull'incompatibilità allorché il giudice è stato già chiamato ad esprimere comunque una valutazione sul merito dei fatti e sulla fondatezza o meno delle relative imputazioni. È quanto incontrovertibilmente avvenuto nel caso di specie, posto che il tribunale, considerando la posizione del coimputato Malcangio, ha preso piena conoscenza degli atti dell'indagine preliminare ed ha espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione alle aggravanti contestate, escludendo altresì che ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 del c.p.p.

Tale situazione consente di rilevare l'inevitabile condizionamento del giudice rispeto al successivo giudizio cui è chiamato sugli stessi fatti nei confronti del coimputato.

La questione è rilevante per la composizione del collegio nelle persone degli stessi giudici che hanno preso parte nel giudizio di applicazione della pena su richiesta della parte.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena ex *art. 444 del c.p.p. nei confronti di coimputato, nello stesso processo, di concorso negli stessi reati;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Bari, addì 10 ottobre 1991

Il presidente estensore: PAGANO

91C1236

N. 701

Ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Cogerino Italo ed altri

Processo penale - Procedimento innanzi al tribunale - Indagini preliminari - Avocazione del p.g. per mancato esercizio dell'azione penale da parte del p.m. nei termini di legge - Successiva richiesta di archiviazione dello stesso - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità di chiedere ulteriori indagini all'organo avocante - Lamentata carenza normativa - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Limitazione della funzione giurisdizionale del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990.

(C.P.P. 1988, artt. 409, quarto comma, e 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 102 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 10624/1990 r.g. p.m., n. 5392/1991 r.g. g.i.p.;

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di:

Cogerino Italo, nato a Torino il 6 maggio 1968, residente a Torino, via De Sanctis n. 84;

De Bono Gaetano, nato a Cerignola il 6 gennaio 1965, residente a Torino, via Giachino, n. 53, difesi dall'avv. Dolando del foro di Torino;

Fusco Carmine, nato a Torino il 20 agosto 1962, residente a Torino, via Saorgio n. 61-bis, difeso dal dott. proc. Insabato del foro di Torino,

in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 648 e 640 del c.p., commessi in Torino, fino al 1° giugno 1990;

OSSERVA

Il 1° giugno 1990, due persone effettuavano acquisti di liquori presso il supermercato Mega, pagando il prezzo relativo con un assegno bancario che uno dei due acquirenti, che esibiva la patente di guida per farsi riconoscere, sottoscriveva con il nome di Debono Gaetano. La dipendente addetta al controllo degli assegni rilevava che tale nome compariva in un elenco redatto dai servizi di sicurezza della società proprietaria del supermercato, in ordine a nominativi di persone che altre volte avevano consegnato in pagamento assegni risultati rubati e si dirigeva, allora, verso la cassa ove si trovavano i due acquirenti. A quel punto, colui che si era presentato come Debono si dava alla fuga, portando con sé le bottiglie di liquore, mentre l'altro giovane che era con lui, successivamente identificato per Cogerino Italo, veniva prontamente fermato da una guardia giurata, Martone Vincenzo, immediatamente intervenuta. Tale addetto alla sorveglianza, che aveva avuto modo di vedere bene anche il sedicente Debono prima che si allontanasse, aveva riconosciuto in lui la persona che circa due mesi prima, il 7 marzo, aveva cercato di impadronirsi di altra merce del supermercato ed era stato individuato, fermato e identificato attraverso l'esibizione di una patente di guida della quale il Martone aveva conservato una fotocopia trasmessa ai servizi di sicurezza interni insieme ad una breve relazione sull'accaduto. Si poteva così rilevare che la medesima persona, nelle due riferite circostanze, aveva presentato due diverse patenti di guida intestate a Debono Gaetano, quella presentata nella seconda occasione e a Fusco Carmine, quella esibita al Martone nella prima circostanza. Dal raffronto delle due relative fotocopie, inoltre, appariva verosimile che la foto apposta su tali patenti fosse la stessa, riproducente la medesima persona.

Il procuratore della Repubblica disponeva i necessari accertamenti per verificare la provenienza dell'assegno dato in pagamento il 1° giugno e per accertare se la patente intestata al Fusco, esibita il 7 marzo, risultasse denunciata rubata o smarrita. L'esito di tali accertamenti non perveniva nei termini di durata delle indagini preliminari ed il procuratore generale avocava le indagini per mancato esercizio dell'azione penale, a norma dell'art. 412 del c.p.p. in data 8 febbraio 1991.

Acquisiti gli accertamenti che il procuratore della Repubblica aveva disposto, il procuratore generale emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti del Debono e del Cogerino per ricettazione dell'assegno dai due dato in pagamento, che era risultato rubato, e per l'emissione di tale assegno senza l'autorizzazione del trattario e chiedeva, invece, a questo ufficio l'archiviazione del procedimento in ordine alla posizione di Fusco Carmine, la cui patente di guida non risultava né sottratta, né smarrita, per il reato previsto dall'art. 640 del c.p.

A questo giudice i fatti oggetto del procedimento non apparivano chiari e ben accertati. Intanto, nessuno aveva compiutamente identificato il sedicente Debono, il quale si era dato alla fuga nella seconda circostanza, prima dell'arrivo dei carabinieri e, nella prima occasione, era stato, invece, fermato dal sorvegliante al quale aveva esibito la patente intestata a Fusco Carmine, che al Martone doveva presumibilmente essere apparsa valida e autentica ed anche corrispondente, nella foto, alla persona che la presentava. Colui che era stato rinviato a giudizio come Debono, in altri termini, avrebbe potuto anche essere proprio Fusco Carmine (anche il documento intestato a Debono Gaetano non risultava essere stato sottoposto a controlli di alcun genere). A tal riguardo, si rilevava che anche la firma apposta sull'assegno a nome Debono non appariva corrispondente alla firma apposta sulla patente di guida intestata a Debono Gaetano, almeno a quel che era dato desumere dalla sola fotocopia in atti. Nel decreto di citazione, inoltre, non veniva fatta alcuna contestazione in ordine al furto delle bottiglie di liquore commesso dal Debono (o Fusco) che le aveva portate con sé prima dell'intervento del sorvegliante. Neppure risultavano contestati i fatti commessi il 7 marzo, anche perché al riguardo nessuna indagine era stata svolta. Ma soprattutto, per quanto più direttamente interessava questo ufficio chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, veniva ipotizzato a carico del Fusco un delitto di truffa e non appariva chiaro su quali elementi fondasse tale configurazione di reato, né si riusciva a comprendere come il Fusco potesse essere stato ritenuto estraneo ad ogni altro eventuale reato, proprio sulla base dell'accertamento secondo il quale la sua patente di guida non risultava essere stata denunciata rubata o smarrita. Appariva evidente, a tal riguardo, la necessità di altre indagini, al fine di accertare se il sedicente Fusco fosse riuscito (come sembrava) ad impadronirsi di merce dei magazzini, attraverso quali modalità, se fossero stati usati altri assegni, se essi risultassero rubati e, soprattutto, se l'autore dei fatti fosse il vero Fusco o il Debono e, in qust'ultimo caso, se egli avesse usato il documento del Fusco, così commettendo anche il reato di sostituzione di persona, all'insaputa del Fusco medesimo ovvero con la sua collaborazione.

La richiesta di archiviazione, insomma, non veniva accolta e, con l'ordinanza in atti dell'8 aprile 1991, veniva fissato il termine di due mesi per il compimento delle indagini indicate nel provvedimento citato. Il procuratore generale restituiva, però, gli atti a questo giudice, sostenendo l'impossibilità del compimento di altre indagini oltre il termine di sei mesi, previsto dall'ultimo comma dell'art. 407 del c.p.p. Con l'ordinanza del 15 aprile 1991, questo giudice, dopo aver affrontato il problema procedurale sollevato, ribadiva la necessità delle indagini da svolgere nel termine fissato. Il procuratore generale, in data 18 aprile 1991, restituiva ancora gli atti del procedimento a questo ufficio, rilevando, questa volta, anche l'inopportunità e, per certi aspetti, l'impossibilita materiale di svolgere le indagini indicate e confermava, così, la sua iniziale richiesta di archiviazione.

La situazione che si era venuta a creare non consentiva più alcuno sbocco al procedimento, per cui questo giudice, con l'ordinanza in atti del 29 aprile 1991, proponeva conflitto di competenza alla Corte di cassazione, pur prefigurandosi la relativa inammissibilità non riguardando esso due organi giudicanti, allo scopo, soprattutto, di ottenere dalla suprema Corte l'interpretazione delle disposizioni del codice di procedura da applicare al caso concreto, con l'indicazione della via da seguire per la prosecuzione del procedimento stesso.

Il supremo collegio, con sentenza n. 3217 del 12 luglio 1991 (sezione prima, pres. Molinari), mentre dichiarava l'inammissibilità del proposto conflitto, esaminava pure la situazione processuale che ne aveva costituito il fondamento e, interpretando le relative disposizioni, indicava a questo giudice le possibili soluzioni concrete per la necessaria conclusione del procedimento.

Ebbene, l'interpretazione delle norme prese in esame dalla suprema Corte è quella alla quale occorre attenersi, sia per l'autorevolezza del collegio da cui essa proviene, organo cui è assegnato, appunto, il compito di assicurare uniformità interpretativa alle decisioni giurisprudenziali, sia perché — in ogni caso — non si potrebbe imporre, da parte di questo giudice, una diversa interpretazione ad un altro ufficio giudiziario. Proprio per questo, però, pare di poter cogliere nelle norme in discussione un profilo di illegittimità costituzionale, per cui si ritiene di dover sollevare la questione alla Corte costituzionale, giacché essa è sicuramente rilevante, dal momento che questo giudice è chiamato proprio ad applicare tali norme e, per quanto si osserverà, la questione da proporre al vaglio della Corte non pare manifestamente infondata.

Le disposizioni di cui si tratta sono quelle contenute nell'art. 554 del codice di procedura penale e nell'art. 409 dello stesso codice, dal momento che la disciplina in quest'ultima norma prevista trova applicazione anche al procedimento di competenza del pretore a seguito della sentenza n. 445/1990 della Corte costituzionale. Con tale decisione, l'istituto dell'archiviazione ha subito una notevole modifica rispetto alle precedenti struttura e disciplina ad esso assegnate dal legislatore. La Corte costituzionale, invero, ha interamente abrogato l'art. 157 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, perché dichiarato illegittimo, ed ha esteso anche ai procedimenti di competenza del pretore l'applicabilità della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 409 del codice.

Tale ultimo intervento è stato ritenuto dalla Corte necessario, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 157 delle norme di attuazione, per ragioni di «ragionevolezza» e di «coerenza», giacché, altrimenti, nel procedimento pretorile non vi sarebbe stata più alcuna disciplina normativa di casi in cui il giudice per le indagini preliminari, di fronte ad una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, avesse ritenuto necessarie altre indagini.

Ciò nonostante, nel caso di specie, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, ugualmente ci si trova in presenza di una situazione priva di disciplina normativa.

Il procuratore generale, invero, affermando in sostanza che l'organo avocante rimane distinto dal pubblico ministero per il quale, invece, è stata dettata la normativa in materia di archiviazione, ha rifiutato di compiere le altre indagini ritenute necessarie ed indicate da questo giudice e per ben due volte ha restituito gli atti a questo ufficio, pretendendo l'accoglimento della richiesta di archiviazione.

La Corte di cassazione, nella menzionata sentenza, anche se apparentemente e peraltro solo in parte sembra respingere la premessa della tesi del procuratore generale, non ne elimina tutti gli effetti pratici, sia pure attraverso un diverso tipo di ragionamento giuridico.

Nella motivazione del citato provvedimento, infatti, il supremo collegio accomuna le posizioni di pubblico ministero e di procuratore generale dinanzi alla normativa contenuta negli artt. 554 e 409 del c.p.p. e, in tal modo, mentre sembra contraddire la tesi del procuratore generale, in effetti finisce proprio col distinguere, ancorché allo scopo di accomunarne le posizioni, il pubblico ministero dal procuratore generale. Tale distinzione, francamente, non pare possa trovare alcuna valida giustificazione normativa, soprattutto alla luce di quanto dispone l'art. 51 del codice di procedura penale, con il quale testualmente l'ufficio della procura generale presso la corte d'appello viene definito e considerato un ufficio del pubblico ministero, al pari di quelli della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura, da cui si distingue soltanto per le diverse funzioni a tali uffici assegnati dalla legge. Né la citata distinzione fatta dalla suprema Corte può essere considerata casuale, giacché la rimanente parte della decisione conferma la diversa posizione assegnata dal legislatore all'autorità avocante. Ed infatti, argomenta in sentenza la Corte di cassazione «... ad assicurare la completezza delle indagini ed a garanzia contro l'inerzia del p.m., è stato previsto il potere di avocazione ad opera del p.g.

Non poteva il legislatore prevedere l'ipotesi dell'inerzia addebitabile anche in seconda battuta all'autorità avocante perché la fattispecie, assolutamente estranea al sistema, appariva per la sua anomalia praticamente non proponibile ...» e, sulla base di tali argomentazioni, la Corte conclude: «Inammissibile il conflitto, al g.i.p. non resta che avvalersi delle facoltà previste dalla legge: e cioè aderire alla richiesta di archiviazione ovvero *ex* art. 554, secondo comma, disporre che gli atti siano restituiti al p.g. per la formulazione dell'imputazione».

La riportata decisione della suprema Corte suscita in chi scrive notevoli perplessità. Da una parte, come si è già osservato, non si ritiene affatto che il legisltore abbia inteso distinguere il pubblico ministero dal procuratore generale, al punto che, se si tratta di pubblico ministero di prima battuta, debba trovare applicazione la disciplina normativa che si riferisce al pubblico ministero, mentre, nel caso sia intervenuto l'organo avocante, la predetta disciplina debba ritenersi inapplicabile, con conseguenti vuoti normativi.

Non si ritiene neppure, d'altra parte, che il legislatore, attraverso l'istituto dell'avocazione, previsto dal primo comma dell'art. 412 del c.p.p. abbia inteso rimediare solo ai casi di inerzia del pubblico ministero, per cui non si condivide il conseguente assunto e, cioè, che non può essere stata prevista anche l'inerzia di chi aveva il dovere di rimediare all'inerzia altrui. Il mancato esercizio dell'azione penale ovvero la mancata richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero nel termine di sei mesi non sempre è il frutto di un'inerzia dell'organo inquirente, anche perché, se così non fosse, il termine di trenta giorni per le indagini assegnato all'autorità avocante con lo stesso art. 412 del codice risulterebbe, già nella stessa previsione, del tutto inidoneo a rimediare alla completa carenza di indagini addebitabile al pubblico ministero inerte.

Maggiori perplessità, poi, suscita proprio la conclusione che il supremo collegio trae dalle esposte premesse. Se, in buona sostanza, si fa distinzione tra pubblico ministero e pubblico ministero, a seconda dell'ufficio che ne svolga le funzioni e si afferma che, nella previsione del legislatore, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 409 del c.p.p. non può essere applicata anche al procuratore generale, giacché tale norma è stata dettata soltanto per il pubblico ministero in prima battuta, come si può, allora, tra le possibili soluzioni al caso concreto, indicare anche quella della cosiddetta imputazione coatta, prevista dal secondo comma dell'art. 554 del codice di procedura penale? Proprio dal tenore testuale delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 554 del codice e nell'art. 158 delle norme di attuazione, introdotto a completamento della relativa disciplina, si evince con assoluta chiarezza che tali disposizioni sono state previste dal legislatore solo per il pubblico ministero in prima battuta e, cioè, perché esse potessero essere applicate nella fase precedente all'eventuale avocazione del procuratore generale. Quando, infatti, si stabilisce che l'ordinanza con la quale il giudice dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione deve essere

comunicata al procuratore generale per l'eventuale esercizio del potere di avocazione e, conseguentemente, si assegna al procuratore generale il termine di cinque giorni per avvalersi di tale facoltà, non pare vi possa essere alcun dubbio sul fatto che il legislatore abbia escluso che l'organo destinatario di tale ordinanza del giudice potesse essere lo stesso procuratore generale che, per giunta, si fosse già avvalso del suo potere di avocazione.

Se, pertanto, l'interpretazione della disciplina normativa in parola offerta dalla suprema Corte di cassazione con la sentenza in atti è quella alla quale occorre attenersi - e, per le suesposte ragioni, questo giudice in alcun modo potrebbe disattendere quanto stabilito dalla Corte di cassazione nel presente procedimento - forse si potrebbe persino pervenire alla conclusione che al procuratore generale non può essere imposta nemmeno la formulazione dell'imputazione da parte del giudice per le indagini preliminari; certamente non possono essere richieste dal giudice le ulteriori indagini ritenute necessarie.

La conseguenza che si può trarre dalle esposte considerazioni è di assoluta evidenza. Il procuratore generale, dopo l'avocazione del procedimento, diviene arbitro assoluto ed insindacabile delle sorti del procedimento stesso e, dinanzi ad una sua eventuale richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari è tenuto ad emettere decreto di archiviazione.

Né, a tal riguardo, varrebbe rilevare che il rimedio alla descritta situazione è quello indicato nella sentenza della Corte di cassazione e, cioè, quello di imporre la formulazione dell'imputazione, giacché, da una parte, come già osservato, proprio sulla base della motivazione contenuta nella stessa sentenza della Corte non pare affatto certo che possa essere imposta al procuratore generale la formulazione dell'imputazione e, dall'altra parte, perché tale strumento processuale ugualmente, nella maggior parte dei casi, non costituirebbe affatto la soluzione del problema. Se, infatti, al procuratore generale non possono essere indicate le ulteriori indagini da svolgere e, soprattutto, se all'organo avocante non può essere fissato un nuovo termine per il compimento delle indagini ritenute necessarie, la conseguenza evidente è che nei trenta giorni previsti dall'art. 412 del c.p.p. l'ufficio della procura generale, soprattutto, poi, se si tiene conto della complessità di alcune indagini, del rilevante numero delle avocazioni e del fatto che al procuratore generale non è assegnata alcuna facoltà di richiedere la proroga dei termini di durata delle indagini preliminari, se anche volesse, non sarebbe assolutamente in grado di svolgere indagini idonee e necessarie all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che il termine previsto dall'art. 412 del codice contrasterebbe con il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale previsto dall'art. 112 della Costituzione e tutta la descritta disciplina contrasterebbe con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 101 e 102 della Costituzione, giacché al giudice sarebbe, di fatto, sottratta la funzione giurisdizionale ed egli diventerebbe organo esecutivo di una richiesta vincolante del pubblico ministero.

Se, invece, si vuole restringere il campo alla questione che in questa sede appare rilevante, ugualmente si perviene alla medesima conclusione. Nel caso di specie, infatti, come già messo in evidenza quando si è descritto il fatto oggetto del procedimento, allo stato, non sussistono obiettivi e concreti elementi per esercitare l'azione penale nei confronti del Fusco, dal momento che non è assolutamente chiaro se egli abbia commesso dei reati e quali e nemmeno se il Fusco fosse proprio il Fusco o altra persona.

Poiché, però, le altre indagini ritenute necessarie e indicate nei relativi provvedimenti in atti non possono essere imposte da questo giudice al procuratore generale, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione, l'unica alternativa percorribile, non essendovi gli elementi per l'imputazione coatta, sarebbe quella dell'accoglimento della richiesta di archiviazione. Ciò ugualmente comporta una straordinaria limitazione ai poteri giurisdizionali di questo ufficio, corrispondemente ad un'insindacabile discrezionalità del pubblico ministero. Il procuratore generale, infatti, a suo insindacabile giudizio, avrebbe potuto autonomamente svolgere le indagini necessarie ovvero egli, una volta emesso decreto di archiviazione da parte di questo giudice, potrebbe ancora richiedere la riapertura delle indagini, mentre nessun tipo di strumento è assegnato a questo ufficio per poter far luce su alcuni aspetti essenziali del procedimento, necessari a stabilire se sussistano o meno i presupposti per l'esercizio dell'azione penale.

Altre considerazioni, poi, sono necessarie in ordine all'aspetto già preso in considerazione dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 445/1990 e, cioè, a quello relativo alle eventuali differenze di disciplina tra procedimento pretorile e procedimento di competenza di tribunale, giacché anche a tal riguardo la sentenza della Corte di cassazione dà adito ad altri, notevoli dubbi. La Corte costituzionale, infatti, nella più volte menzionata decisione, si è già espressa nel senso dell'illegittimità, sul piano della ragionevolezza e della coerenza, di ogni sostanziale ed ingiustificata difformità di normativa a seconda che si tratti di procedimento di competenza del pretore ovvero del tribunale. Con la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 412 del codice di procedura penale, peraltro, è espressamente previsto che il procuratore generale possa esercitare il potere di avocazione quando il giudice, non avendo accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, abbia fissato la prevista udienza in camera di consiglio. Per testuale ed espressa previsione normativa, non si ritiene vi possano essere dubbi che i poteri del giudice nella consegurnte udienza relativi all'indicazione di nuove indagini ovvero all'imposizione della formulazione

dell'imputazione rimangano invariati indipendentemente dal fatto che il procuratore generale si sia avvalso o n della predetta facoltà di avocare il procedimento. Anche perché, se così non fosse, si arriverebbe davvero all'ass conseguenza che l'esercizio dei poteri e delle facoltà assegnati dalla legge al giudice, dipenderebbe, di fatto, da scelta discrezionale del procuratore generale.

Fermo restando, allora, che nel procedimento di competenza del tribunale il giudice per le indagini preliminar esercitare le facoltà previste dal quarto e quinto comma dell'art. 409 del codice anche nei confronti del procur generale, le possibilità interpretative sembrano soltanto due. O l'interpretazione data dalla Corte di cassazio riferisce solo ai casi in cui la richiesta di archiviazione provenga già dal procuratore generale che abbia esercitato poteri di avocazione, quindi, a norma del primo comma dell'art. 412 del codice e, cioè, quando il pubblico ministe prima battuta non abbia ancora fatto alcuna richiesta di archiviazione al giudice ovvero ci si trova nuovamen presenza di un caso di ingiustificata difformità di disciplina a seconda dell'ufficio giudiziario competente per ma Se fosse vera la prima ipotesi, però, occorrerebbe anche stabilire cosa avviene nei procedimenti di competenz tribunale quando, dopo aver avocato il procedimento a norma del primo comma dell'art. 412, il procuratore gen presenti al giudice richiesta di archiviazione e questi non ritenga di poterla accogliere. A chi scrive, infatti, ap evidente che, non essendo prevista alcuna diversa disciplina, anche in questi casi debbano trovare applicazio disposizioni contenute negli artt. 409 e 410 del c.p.p., anche perché, in caso contrario, pure i poteri di opposizion richiesta di archiviazione previsti per la persona offesa potrebbero essere esercitati o meno a seconda procedimento penale sia stato avocato o no dal procuratore generale. E come potrebbe, inoltre, il giudice impo procuratore generale anche la sola formulazione dell'imputazione fuori dall'udienza prevista dall'art. 409 del codi tali disposizioni non potessero più applicarsi perché, avocato il procedimento, il pubblico ministero richiedente sa diventato il procuratore generale, per il quale il legislatore non poteva considerare e disciplinare i casi di inerzi fosse vera, insomma, la prospettata ipotesi, occorrerebbe improvvisare *ex novo* tutta una disciplina che il legislato effetti, non ha previsto. Per questo si ritiene che questa ipotesi interpretativa non possa essere concretar prospettata. Non rimane, allora, che la seconda possibilità e, cioè, che nei procedimenti di competenza del tribun differenza di quelli pretorili, il giudice che ritenga di indicare altre indagini al procuratore generale che abbia richiesta di archiviazione può disporlo e ciò fa sorgere dubbi circa la legittimità costituzionale di una interpretazione in relazione all'art. 5 della Costituzione per ragioni analoghe proprio a quelle già pre considerazione dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 445/1990.

E tutto ciò, senza neppure volersi soffermare sull'ipotesi che, in una siffatta disciplina, già il pubblico ministe prima battutta potrebbe con consapevolezza omettere di svolgere le indagini, sicuro che esse, soprattutto se lun complicate, non potrebbero essere più svolte dopo l'avocazione del procedimento e senza voler considerare nostro sistema processuale conosce anche altri casi di avocazione, quali quelli previsti dall'art. 372 del codice, da u modificato ed ampliato dal d.-l. 9 settembre 1991, n. 292, in relazione ai quali gli effetti della descritta disci sarebbero ancora più pericolosamente rilevanti.

Per le esposte ragioni, si ritiene che gli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, del codice di proce penale, non consentendo al giudice per le indagini preliminari di indicare le ulteriori indagini ritenute necessa procuratore generale che abbia fatto richiesta di archiviazione possano essere ritenuti illegittimi per contrasto c artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, per cui gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudi legittimità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legitt costituzionale degli artt. 554, secondo comma e 409, quarto comma, del codice di procedura penale in relazione agli a 102 e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Con dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Torino, addì 2 ottobre 1991

Il giudice: CASALBORE

91C1237

N. 702

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Boldi Giovanni e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di vecchiaia ordinaria a carico del Fondo speciale per artigiani - Mancata previsione dell'integrazione al minimo nel caso di cumulo con pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (nella specie decorrente dal 1° luglio 1979) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

Boldi Giovanni, titolare di pensione categoria VO/ART, ha chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria SR decorrente dal luglio 1979 non integrata al minimo.

L'I.N.P.S., a prescindere dalla generica memoria difensiva, ha contestato la domanda assumendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 è applicabile solo alle pensioni a carico dell'a.g.o.

In effetti la Corte costituzionale non si è ancora occupata specificatamente della particolare situazione oggetto del presente giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione categoria VO/ART e di pensione SR, cioè appartenente alla gestione speciale CD, coloni, mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 (v. sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro, non è stata fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come invece è avvenuto in occasione della sentenza n. 314/1985 al dichiarato scopo di evitare ulteriori pronunce di accoglimento.

Si rende quindi necessario proporre la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine, della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base alla sentenza n. 314/1985 che riguarda le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 12 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.

Circa la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che nelle numerose sentenze emesse in materia, ha intesso far venire meno per criterio di omogeneità sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertita con modificazioni dalla legge 11 novembre 1963, n. 638) ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni che, avendo identità di natura e funzione, discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per infermità e per età, sì da rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.

Non vi è dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarità di pensione categoria VO/ART qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lucca, addì 24 ottobre 1991

Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

Il funzionario di cancelleria: MAZZEI

91C1238

N. 703

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Salvatori Wanda e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di categoria TT. - Mancata previsione dell'integrazione al minimo nel caso di cumulo con pensione di invalidità a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (nella specie decorrente dal febbraio 1978) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga per la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale. Salvatori Wanda, titolare di pensione categoria TT ha chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria SR decorrente dal luglio 1978 non integrata al minimo.

L'I.N.P.S., a prescindere dalla generica memoria difensiva, ha contestato la domanda assumendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 è applicabile solo alle pensioni a carico dell'a.g.o.

In effetti la Corte costituzionale non si è ancora occupata specificatamente della particolare situazione oggetto del presente giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione categoria TT e di pensione SR, cioè appartenente alla gestione speciale c.d., coloni mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 (v. sentene nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro, non è stata fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come invece è avvenuto in occasione della sentenza n. 314/1985 al dichiarato scopo di evitare ulteriori pronunce di accoglimento.

Si rende quindi necessario proporre la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine, della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base alla sentenza n. 314/1985 che riguarda le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 12 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.

Circa la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che nelle numerose sentenze emesse in materia, ha inteso far venire meno per criterio di omogeneità sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertita con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni che, avendo identità di natura e funzione, discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per infermità e per età, sì da rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.

Non vi è dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarità di pensione categoria TT qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lucca, addì 24 ottobre 1991

Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

Il funzionario di cancelleria: MAZZEI

91C1239

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 315.000
- semestrale . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 56.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 175.000
- semestrale . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 56.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 175.000
- semestrale . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 600.000
- semestrale . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive. .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale.	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 24.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 11.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

* 4 1 1 1 1 0 0 4 7 0 9 1 *

L. 6.000